


REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851  
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815  
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it)  
E-mail: [abbonati@regione.liguria.it](mailto:abbonati@regione.liguria.it)  
E-mail: [burl@regione.liguria.it](mailto:burl@regione.liguria.it)

---

---

## PARTE SECONDA

Genova - Via Fieschi 15

**CONDIZIONI DI VENDITA:** Ogni fascicolo € 3,00. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

**CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE:** Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

**TERMINI DI PUBBLICAZIONE:** Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

---

Grafica Veneta S.p.A. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

---

## PARTE SECONDA

---

---

*Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32*

---

---

### SOMMARIO

#### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 01.02.2005 N. 62**

**Approvazione nuovo statuto della "Fondazione Casa di Riposo San Giuseppe O.N.L.U.S." di Bordighera (IM).**

**pag. 1333**

#### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 01.02.2005 N. 63**

**"Fondazione Malattie Renali del Bambino Organizzazione non lucrativa di utilità sociale": riconoscimento di personalità giuridica**

**di diritto privato e iscrizione nell'albo delle persone giuridiche private ai sensi del D.P.R. n. 361/2000.** pag. 1333

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 01.02.2005 N. 81**

**Parere della Regione Liguria per l'accesso di Selenia Communications S.p.A. al Contratto di Programma, ai sensi della Deliberazione CIPE 253.07.2003.** pag. 1333

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 01.02.2005 N. 83**

**Legge 30.12.2004 n. 311 (Legge Finanziaria 2005). Primi interventi nel settore sanitario. Aggiornamento tariffe per Istituti Pubblici e Privati delle prestazioni erogate in regime di ricovero in vigore dal 01.01.2005.** pag. 1334

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 01.02.2005 N. 87**

**Reg. CE n. 2081/1992, art. 5. Istanza di Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) "Fiori di Sanremo". Parere al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.** pag. 1336

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 01.02.2005 N. 90**

**Parere ex art. 39, 1° comma, della legge regionale 4.9.1997 n. 36, relativo al progetto preliminare del Piano Urbanistico Comunale di Moneglia (GE).** pag. 1339

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10.02.2005 N. 125**

**Approvazione nuove modalità attuative del "Fondo per il credito al commercio" istituito con DGR 1826/2003 e ss.mm. e ii..** pag. 1342

**REGIONE LIGURIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E FORESTE**

**SETTORE TURISMO**

**Elenco degli esercizi ricettivi vincolati alla loro specifica destinazione ai sensi delle leggi regionali 48/83 come modificata dalla l.r. 16/92, n. 1/85, n. 22/98 e n. 19/90 nonché della L. n. 284/91 e dei Programmi Comunitari "Resider", "Renaval", 'Ob. 5B' (aggiornato al 31.12.2004).** pag. 1342

**CIRCOLARE N. 1**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI**

**Settore Politiche dell'Assetto del Territorio**

**Settore Affari Giuridici del Dipartimento e Politiche dei Lavori Pubblici (Prot. n. 27699/519 del 08.02.2005)**

**Indicazioni applicative dell'art.110 bis della l.r. n. 18/1999, introdotto dalla l.r. n. 24/2004** pag. 1396

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DI GENOVA  
25.01.2005 N. 17/8421**

**Modifica della "Carta della rete idrografica significativa" del piano di bacino stralcio per il rischio idrogeologico ex d.l. 180/98 dell'ambito 17 - bacino del torrente Gromolo - approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 68 del 12.12.2002.**

pag. 1400

**PROVINCIA DI IMPERIA**

**Ditta: Comune di Sanremo. Domanda per concessione derivazione acqua.**

pag. 1401

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E  
DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA  
10.01.2005 N. 11**

**Bacino del torrente Nervia. Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo - igienico. Ditta: Philips David Vernon (PHL DDV 45R02 Z114D) ed altri. Pratica n. 588.**

pag. 1401

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E  
DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA  
10.01.2005 N. 12**

**Bacino del torrente Argentina Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Gulli Serafina (GLL SFN 54H64 L024Q). Pratica n. 221.**

pag. 1401

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E  
DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA  
10.01.2005 N. 15**

**Bacino del torrente Nervia (rio Oggia). Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo - igienico. Ditta: Noaro Fabrizio (NRO FRZ 64S01 D318R). Pratica n. 587.**

pag. 1402

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO  
DELLA PROVINCIA DI SAVONA 12.01.2005 N. 194**

**Rinuncia alla concessione già assentita con D.M. n. 391 in data 19.06.1976, per derivare dalla Sorgente Fontana - Bacino Torrente Neva una quantità d'acqua di Moduli 0,005 (l/sec 0,5) ad uso Irriguo e domestico. Classifica S.a.s. diAlberto Grimoldi & C.**

pag. 1402

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO  
DELLA PROVINCIA DI SAVONA 19.01.2005 N. 341**

**Rio Metta - Concessione di attraversamento con ponte in c.a. in lo-**

**calità San Pietro del Comune di Andora. Concessionario: Signor Scarato Mario. Fascic. 780/03. pag. 1403**

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 19.01.2005 N. 342**

**Richiedente: E-Via S.p.A. Domanda intesa ad ottenere la concessione per l'attraversamento di 48 corsi d'acqua per posa di una sinfrastruttura di n. 9 monotubi tra i Comuni di Savona - Cairo M. Pontinvrea e Mioglia. Pratica n. 42/03 cl.- 013.003.001. pag. 1403**

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 26.01.2005 N. 513**

**Concessione in sanatoria per derivazione d'acqua ad uso irriguo da un pozzo in subalveo del torrente Arroscia (sponda sinistra) in Comune di Villanova d'Albenga. Richiedente: Signora Panizza Maria. Fascic. 150/02. pag. 1403**

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 25.01.2005 N. 489**

**Corso d'acqua: Rio Moglio in Comune di Alassio. Domanda pervenuta in data 21.12.2004 prot. n. 88679 di parziale subingresso nella concessione di derivazione d'acqua ad uso irriguo e domestico assentita con D.P.G.R. n. 1025 dell'11.08.1982 alle sigg.re Bogliolo Maria in Carlini e Carlini Biancamaria. Pratica n. 435/01 - Rif. 1646/D - Identificativo: I0001098. pag. 1404**

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 25.01.2005 N. 487**

**Richiedente: Soc. Enel Distribuzione S.p.A. Richiesta di concessione in sanatoria per la realizzazione di linea elettrica BT aerea e Variante al suo spostamento già assentito con atto dirigenziale n. 6370 del 20.08.2004. Corso d'acqua Rio Buraxe o di Boraso - Località Luceto - Comune di Albisola Superiore. Autorizzazione all'inizio dei lavori. Pratica n. 567/04. Id. I0400144. pag. 1404**

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 31.01.2005 N. 646**

**Richiedente: Torcello Mario. Richiesta di concessione per la realizzazione di un attraversamento in subalveo con tubazione fognaria del diametro interno 120 mm. Corso d'acqua Rio Solcasso - Località Valeggia - Comune di Quiliano. Autorizzazione all'inizio dei lavori. Pratica n. 7/05. Id. I0500005. pag. 1405**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE - SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RICORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 16.04.2004 N. 232**

Pratica n. 4866. Corsi d'acqua: Torrente Pogliaschina - Fosso del Groppo - Torrente Cassana. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali in sede di Conferenza del Servizio per il potenziamento della rete fognaria in località Pogliasca, Cassano, l'Ago e La Via nel Comune di Borghetto Vara mediante sostituzione di fosse imhoff esistenti e relativi scarichi negli alvei del Torrente Pogliaschina e del Torrente Cassana e realizzazione di un attraversamento aereo su traliccio del fosso del Groppo con sostituzione della condotta esistente.

pag. 1405

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE - SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RICORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 13.07.2004 N. 398**

Pratica n. 4931. Corso d'acqua: Fosso Porzano. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali in sede di Conferenza dei servizi per la realizzazione di n. 4 attraversamenti del Fosso Porzano con tubazione in gres ed in PVC nell'ambito del progetto relativo al completamento della rete fognaria in località Buggi nel Comune della Spezia - 4° stralcio. Ditta: A.C.A.M. S.p.A.

pag. 1406

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE - SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RICORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 13.09.2004 N. 530**

Pratica n. 4924. Corso d'acqua: Fosso del Corneo. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali in sede di Conferenza dei servizi per la realizzazione di uno scarico delle acque bianche e nere nel Fosso del Corneo, nell'ambito del progetto relativo alla costruzione di un fabbricato ad uso artigianale nella frazione di San Pietro Vara in località Campo Sottano in Comune di Varese Ligure. Ditta: Marchetti Remo.

pag. 1406

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE - SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RICORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 26.11.2004 N. 686**

Pratica n. 4867. Corso d'acqua: Torrente Chicciola. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali in sede di Conferenza dei servizi per l'esecuzione di un attraversamento del Torrente Chicciola con tubazione, per la realizzazione di uno scarico di emergenza della vasca di accumulo a servizio della stazione di sollevamento in sponda destra del corso d'acqua e per la risagomatura della sezione di deflusso in corrispondenza del ponte ivi esistente, nell'ambito del

**progetto relativo al completamento rete fognaria e realizzazione impianto per recupero acqua ad uso fertirriguo in località Capoluogo nel Comune di Brugnato. Ditta: Comunità Montana Media e Bassa Val di Vara.**

**pag. 1406**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE - SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RICORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 26.01.2005 N. 30**

**Nulla osta n. 11041. Corso d'acqua: Torrente Deiva. Domanda della Ditta: Panico Sandra. Relativa all'autorizzazione alla pulizia da rovi e arbusti presenti sui terreni censiti al Fg. 12 del Comune di Deva Marina e più precisamente i mappali 213 e 137 (porzioni) e porzione di terreno non censito in prossimità del Torrente Deiva. In Comune di: Deiva Marina (SP), località: Ghiara.**

**pag. 1407**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE - SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RICORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 27.01.2005 N. 33**

**Pratica n. 4991. Corso d'acqua: Canale di Groppo. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali per l'attraversamento del Canale Groppo con elettrodotto a bassa tensione (400 V) in Comune di Riomaggiore. Ditta: Enel S.p.A.**

**pag. 1407**

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

01.02.2005

N. 62

### **Approvazione nuovo statuto della "Fondazione Casa di Riposo San Giuseppe O.N.L.U.S." di Bordighera (IM).**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni su esposte, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del Regolamento regionale 6/2003 e ss.mm.ii., il nuovo Statuto della "Fondazione Casa di riposo San Giuseppe O.N.L.U.S." di Bordighera (IM), come deliberato dal Consiglio di amministrazione in data 16 novembre 2004 e registrato dal notaio, dr. Massimo Vinciguerra, al n. 47653 di repertorio ed al n. 13658 di raccolta, che si allega al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
3. di avvisare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO

Mario Martinero

---

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

01.02.2005

N. 63

### **"Fondazione Malattie Renali del Bambino Organizzazione non lucrativa di utilità sociale": riconoscimento di personalità giuridica di diritto privato**

### **e iscrizione nell'albo delle persone giuridiche private ai sensi del D.P.R. n. 361/2000.**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di approvare l'Atto costitutivo della "Fondazione Malattie Renali del Bambino Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" a rogito Notaio Rosetta Gessaga di Genova rep. n. 27147 del 14 gennaio 2004, come modificato con Atto di Modifica a rogito Notaio Lorenzo Anselmi di Genova rep. n. 44880 del 27 ottobre 2004, che si allegano al presente provvedimento in copia conforme alle copie autentiche in atti;

di approvare lo Statuto della "Fondazione Malattie Renali del Bambino Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" allegato all'Atto di Modifica a rogito Notaio Lorenzo Anselmi di Genova rep. n. 44880 del 27 ottobre 2004, che si allega al presente provvedimento in copia conforme alla copia autentica in atti;

di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato alla "Fondazione Malattie Renali del Bambino Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" con sede in Genova presso l'Istituto Giannina Gaslini, Largo Gerolamo Gaslini n. 5 - 16147 Genova, mediante l'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche istituito presso la Regione, ai sensi del D.P.R. 361/2000;

di iscrivere la "Fondazione Malattie Renali del Bambino Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" nel Registro delle persone giuridiche della Regione Liguria ;

di dare atto che l'acquisizione della qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale consegue all'iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS presso la competente Direzione Regionale delle Entrate del Ministero delle Finanze ai sensi del D. Lgs. 460/1997, e costituisce condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste;

di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni ovvero, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO  
Mario Martinero

(allegato omesso)

---



---

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

01.02.2005

N. 81

### **Parere della Regione Liguria per l'accesso di Selenia Communications S.p.A. al Contratto di Programma, ai sensi della Deliberazione CIPE 25.07.2003.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Deliberazione CIPE n. 26 del 25.07.2003 "Regionalizzazione dei patti territoriali e coordinamento Governo, Regioni e Province Autonome per i contratti di programma";

Visto il Decreto del Ministero delle Attività produttive 12.11.2003 "Modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi" che, all'art. 2 comma 2, prevede che le regioni interessate da un piano progettuale proposto ai fini dell'accesso al contratto di programma esprimano il proprio parere motivato circa la compatibilità dei piani progettuali con i programmi di sviluppo locale, l'eventuale disponibilità al cofinanziamento, stabilendone l'ammontare massimo e le fonti di copertura, nonché l'eventuale inserimento in un Accordo di programma quadro "Sviluppo locale".

Vista la domanda per l'accesso al Contratto di Programma ai sensi della deliberazione CIPE 25.07.2003, presentata da Marconi Mobile Access S.p.A., società controllata al 100% da Selenia Communications SPA già Marconi Selenia Communications S.p.A., al Ministero delle Attivi-

tà Produttive in data 5 marzo 2004, in seguito integrata, su invito dello stesso Ministero, dalla successiva domanda del 04.11.2004 di cui alla nota n.A.D./072/04 presentata dalla società capogruppo Selenia Communications S.P.A. già Marconi Selenia Communications S.p.A.;

Visto il verbale di Assemblea dei soci del 3 dicembre 2004, alla presenza del Notaio Rosa Voello, con cui si è proceduto alla modifica della denominazione sociale, a partire dal 1 gennaio 2005, da Marconi Selenia Communications S.p.A. in Selenia Communications S.p.A.;

Vista la visura camerale della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Genova, da cui risulta iscritta l'impresa denominata Selenia Communications S.p.A. con indicazione dell'avvenuta fusione per incorporazione di Marconi Selenia Communications S.p.A.

Vista la nota del Servizio Pianificazione Strategica e Partecipazioni Regionali prot.n.90 del 9 aprile 2004 con cui ai sensi del Decreto ministeriale citato si richiedeva alle strutture competenti per materia di trasmettere i rispettivi pareri in merito agli aspetti sopra richiamati;

Vista la nota del Settore Sistemi Informativi e Telematici Regionali prot. n. 1326 del 26.04.2004 con cui si comunica che, per quanto di competenza del Settore, il progetto descritto nel piano progettuale risulta coerente con lo sviluppo del sistema di telecomunicazioni sul territorio ligure previsto nel Piano Operativo Triennale di informatizzazione approvato dal Consiglio Regionale nel giugno del 2003; che lo sviluppo delle tecnologie illustrate nel programma è in linea con le indicazioni che emergono dalla evoluzione del mercato e i prodotti che saranno disponibili potranno essere applicati in campi di interesse regionale quali la protezione civile, le emergenze sanitarie ed in generale lo sviluppo di quelle zone del territorio ligure deboli per i servizi logistici;

Vista la nota del Settore Politiche di Sviluppo Industria Artigianato prot. n. 384 del 27.04.2004 in cui si esprime parere favorevole circa la compatibilità del progetto presentato da Marconi Mobile Access S.p.A. con i programmi settoriali di competenza del settore in quanto:

1. il progetto di impresa prevede progetti di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo nel campo della telematica, con particolare at-



tenzione allo sviluppo della Banda Larga, e quindi in coerenza con la Strategia Regionale dell'Innovazione, così come approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 211 del 28.02.2003;

2. lo sviluppo della tecnologia a banda larga costituisce una linea strategica dell'Unione Europea, che sostiene e favorisce la diffusione di tale applicazione;
3. debbono essere tenuti in debita considerazione anche le ricadute occupazionali degli investimenti previsti dal progetto, dove viene indicato il mantenimento occupazionale dei 116 dipendenti in forza nell'area di Genova;
4. tale progetto attiva un circolo virtuoso attraverso le collaborazioni da attivarsi con Università, Centri di ricerca e altre imprese con ricadute sul territorio regionale in termini di conoscenza ed esperienza;

Vista la nota del Servizio Pianificazione Strategica e Partecipazioni Regionali prot. n. 162/60077 del 05.05.2004 in cui si comunicava in via preliminare al Ministero delle Attività Produttive, Direzione Generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese - Centro di coordinamento dei Contratti di programma - parere favorevole in merito alla domanda per l'accesso al contratto di programma presentata da presentata da Marconi Mobile Access S.p.A. ai sensi della deliberazione CIPE 25.07.2003;

Considerato che il progetto risulta coerente con lo sviluppo del sistema di telecomunicazioni sul territorio ligure previsto nel Piano Operativo triennale di informatizzazione approvato nel 2003;

Che lo sviluppo delle tecnologie illustrate nel programma industriale è in linea con le indicazioni che emergono dalla evoluzione del settore di mercato e i prodotti potranno essere applicati in campi di interesse regionale quali la Protezione civile, le emergenze sanitarie ed in generale lo sviluppo di quelle zone del territorio ligure più deboli per i servizi logistici;

Che lo sviluppo della tecnologia a banda larga, fra l'altro, costituisce una linea strategica dell'Unione Europea, che sostiene e favorisce la diffusione di tale infrastruttura telematica;

Che la ricaduta occupazionale degli investimenti previsti nel progetto è in relazione al mantenimento dei 116 dipendenti in forza all'area di Genova;

Che il circuito virtuoso che tale progetto pone in essere attraverso le collaborazioni da attivarsi con Università, Centri di ricerca e altre imprese è positivo determinando ricadute sul territorio regionale in termini di conoscenza ed esperienza;

Vista la nota del Ministero delle Attività Produttive prot. n. 1227658 del 06.12.2004 in cui relativamente alla proposta in oggetto, si comunica che la Direzione Centrale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese ha verificato il sussistere delle condizioni per l'avvio dell'iter istruttorio, provvedendo altresì a richiedere la compatibilità con il regime di aiuti alla ricerca al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e si chiede alla Regione di attivare le consultazioni ai fini della compatibilità della medesima proposta con la programmazione regionale, condizione necessaria per i successivi approfondimenti istruttori ed i cui esiti saranno comunicati ai fini dell'eventuale deliberazione di cofinanziamento della proposta di contratto di programma;

Considerato che il Ministero delle Attività Produttive ha richiesto alla società capo gruppo Selenia Communications SPA, già Marconi Selenia Communications SPA, di presentare un progetto più ampio e significativo, di cui alla nota n.A.D./072/04 del 4 novembre 2004;

Vista l'asseverazione di Meliorbanca S.p.A., conclusa e inviata in data 24.12.2004, da cui risulta la congruità della struttura finanziaria del progetto nonché i costi e i ricavi valutati con riferimento ai dati indicati dal promotore, da cui risulta, dal riepilogo generale delle spese dell'iniziativa, un costo agevolabile di 98.733,61 euro;

Ritenuto di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di contratto di programma e, per quanto attiene all'eventuale cofinanziamento, in attesa delle determinazioni del Ministero delle Attività Produttive, di valutare in una fase successiva le possibilità di accesso ai normali strumenti di finanziamento previsti dalle disposizioni regionali;

Sentito il Segretario generale della Giunta regionale;

Su proposta del Presidente della Giunta regionale in raccordo con l'Assessore allo Sviluppo economico;

#### DELIBERA

1. Di esprimere parere favorevole sulla proposta di contratto di programma presentata da Selenia Communications Spa in quanto compatibile con la programmazione regionale, come meglio argomentato in premessa;
2. Di rinviare ad una fase successiva la possibilità di provvedere ad un eventuale cofinanziamento della proposta di contratto di programma attraverso gli strumenti di finanziamento previsti dalle disposizioni regionali;
3. Di dare mandato all'Assessore allo Sviluppo economico con il supporto del Dipartimento Sviluppo Economico, in raccordo con il Servizio Pianificazione Strategica e Partecipazioni regionali, di avviare i rapporti conseguenti per la stipula del Contratto di programma di cui trattasi, con le necessarie integrazioni istruttorie.

IL SEGRETARIO  
Mario Martinero

---



---

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

01.02.2005

N. 83

**Legge 30.12.2004 n. 311 (Legge Finanziaria 2005). Primi interventi nel settore sanitario. Aggiornamento tariffe per Istituti Pubblici e Privati delle prestazioni erogate in regime di ricovero in vigore dal 01.01.2005.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati i commi 164 e seguenti dell'art. 1 della Legge 30.12.2004 n. 311 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2005)";

Visti in particolare i commi 173, 174, 176 e 184, lettera c, che subordinano l'accesso delle Regioni ad ulteriori finanziamenti integrativi a ca-

rico dello Stato al rispetto di determinati vincoli e adempimenti;

Richiamati, in particolare:

- L'obbligo in capo alle Regioni di garantire in sede di programmazione l'equilibrio economico-finanziario delle Aziende sanitarie realizzando forme di verifica trimestrali della coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche prevedendo l'obbligatorietà dell'adozione di misure per la riconduzione in equilibrio della gestione ove si prospettassero situazioni di squilibrio.

- Gli adempimenti previsti:

- dai Decreti Ministeriali 16.02.2001, 28.05.2001 e 12.12.2001 (Obblighi informativi);
- dall'art. 1 della Legge 16.11.2001 n. 405 (Adeguamento alle prescrizioni del patto di stabilità interno);
- dall'art. 4, comma 3, della Legge 16.11.2001 n. 405 (Mantenimento della stabilità e dell'equilibrio di gestione del SSR);
- dal punto 4.3 dell'Accordo 22.11.2001 tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano (Criteri e modalità di erogazioni delle prestazioni che non soddisfano il principio di appropriatezza);
- dall'Accordo tra il Ministro della Salute, Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano 14.02.2002 (Riduzione liste di attesa);
- dall'art. 50 del D.L. 30.09.2003 n. 269 convertito con modificazioni dalla Legge 24.11.2003 n. 326 (Monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere);
- dall'art. 50, comma 4, del D.L. 30.09.2003 n. 269 convertito dalla Legge 24.11.2003 n. 326 (Gestione dei dati relativi ai medici del SSR a cui vengono consegnati i ricettari);
- dall'art. 3, comma 4, della Legge 16.11.2001 n. 405 (Adozione degli standard di dotazione media di 5 posti letto per mille abitanti di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lunga degenza post acuzie);

Considerato, con riferimento agli obblighi e ai vincoli di cui sopra, che:

- 1) con la delibera del Consiglio Regionale n. 3 del 20/27.01.2004 è stato adottato il Piano Socio Sanitario Regionale 2003-2005 e sono stati con esso definiti gli obiettivi, gli standard di riferimento, le linee di indirizzo per il loro raggiungimento, per la loro misurazione e la loro valutazione.

In particolare sono stati fissati e vengono qui confermati i seguenti standard:

- Posti letto per mille abitanti: 4 posti letto per acuti e 1 posto letto per riabilitazione;
- Tasso medio di spedalizzazione: 160 per mille abitanti;
- Tasso minimo di utilizzo dei posti letto: 75%.

- 2) con il Documento di Programmazione Economico e Finanziario per gli anni 2004/2006 (delibera del Consiglio Regionale n. 48 del 9/18.12.2003) e più specificatamente con le delibere della Giunta Regionale n. 163 del 20.02.2002 e n. 642 del 22.06.2004 e loro successive modifiche ed integrazioni, al fine di ottemperare al Patto di Stabilità Interno, sono stati posti in essere le seguenti misure di contenimento della spesa sanitaria:

- Forme di partecipazione degli assistiti alla spesa farmaceutica;
- Interventi sui meccanismi di distribuzione dei farmaci.

con riserva espressa di introdurre eventuali misure fiscali nel rispetto delle vigenti previsioni normative;

- 3) durante l'anno 2004 è stata implementata l'analisi organizzativa focalizzata sull'utilizzo delle risorse, al fine di verificare l'appropriatezza ed efficienza di tale utilizzo. L'analisi si basa su un sistema informativo denominato "Gestione degli Ospedali delle Aziende Liguri per la Sanità". Tale sistema, alimentato dai dati dei costi dei fattori produttivi dei presidi ospedalieri, suddivisi per linea produttiva di ogni singola azienda sanitaria ligure, consente di calcolare indicatori di

performance e di efficienza dell'attività svolta e di determinare per ogni singolo DRG e per tipo di ricovero (ordinario, Day Hospital/Day Surgery, 1 die, outliers) i relativi costi per ogni singola Azienda e quindi a livello regionale.

Il fulcro del sistema è dato da un pool di indicatori: questi costituiscono la "rappresentazione" degli obiettivi e dei risultati strategico-gestionali. Gli indicatori gestionali sono divisi in due categorie:

– Indicatori di Performance, che riguardano l'analisi e la valutazione della produzione ospedaliera, con specifico riferimento alla valorizzazione dell'attività di ricovero complessiva, attraverso i pesi, gli standard per DRG ed il tasso operatorio delle diverse discipline chirurgiche.

– Indicatori di Efficienza, che mettono in relazione gli indicatori di performance con quelli che attengono ai risultati relativi al contenimento della spesa relativi ai ricoveri ospedalieri, all'attività ambulatoriale, all'attività di Pronto Soccorso e all'attività territoriale.

Conseguentemente è ad oggi possibile procedere sulla base dei costi standard regionali alla rimodulazione tariffaria finalizzata ad una maggiore appropriatezza ed efficienza delle seguenti prestazioni:

- a) 43 DRGs di cui all'allegato C del D.P.C.M. 29.11.2001;
- b) DRGs codificabili come Day Surgery;
- c) nuovi DRGs e dei DRGs che risultano modificati con l'introduzione ICD-9-CM 2002 come da allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dato atto che tale manovra di rideterminazione tariffaria volta a disincentivare i ricoveri ordinari viene ad affiancarsi ed ad integrare le seguenti previsioni:

- linee di indirizzo per l'azione dei Direttori Generali per la riqualificazione della produzione ospedaliera e riconversione dei posti a bassa complessità (Piano Sanitario Regionale 2003-2005);
- indirizzi ed adempimenti per le aziende del

SSR (Obiettivi dei Direttori Generali DGR n. 560 del 07.06.2004);

- condizioni e limiti di erogabilità delle prestazioni ambulatoriali ad esclusione delle prestazioni di cui all'allegato 2A D.P.C.M 29.11.2001 (DGR n. 196 del 08.03.2002 e successive integrazioni e modificazioni);
- adozione di strumenti formali di valutazione multidimensionale dell'anziano e del disabile per l'ammissione alle strutture residenziali e semi-residenziali (DGR n. 1196 del 22.10.2004);
- modalità e criteri di verifica delle cartelle cliniche (DGR n. 829 del 21.07.2000 e successive integrazioni e modificazioni);
- interventi per la riduzione delle liste d'attesa (DGR n. 717 del 27.06.2000);

Ribadito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 della Legge Regionale 08.08.1994 n. 42 l'obbligatorietà normativa e contrattuale per le Aziende sanitarie del SSR dei seguenti adempimenti:

- obblighi informativi (DGR n. 246 del 2003);
- monitoraggio delle prescrizioni e dei ricettari medici (DGR n. 920 del 03.08.2001 e DGR n. 1597 del 20.12.2001);

Ritenuto, altresì, ove si prospettino, sulla base del monitoraggio trimestrale o a seguito di attività di ispezione o di verifica, situazioni di squilibrio nelle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, di provvedere - a seguito di espressa diffida - all'adozione degli opportuni atti di indirizzo nei confronti delle Aziende o, all'adozione, in via sostitutiva, dei necessari adempimenti anche mediante l'invio di commissari "ad acta" ai sensi degli artt. 34 e 36 della Legge Regionale 08.08.1994 n. 42;

Ribadito, infine, che ove il mancato equilibrio di bilancio sia superiore all'1% troveranno applicazione le vigenti previsioni di decadenza del direttore generale;

Ritenuto di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, ai fini della notifica a tutti i soggetti interessati;

Su proposta dell'Assessore incaricato alla Salute;

#### DELIBERA

- 1) Di confermare i seguenti standard, quali obiettivi del PSR 2003-2005 approvato con DCR n. 3 del 20/27.01.2004:
  - Posti letto per mille abitanti: 4 posti letto per acuti e 1 posto letto per riabilitazione;
  - Tasso medio di ospedalizzazione: 160 per mille abitanti;
  - Tasso minimo di utilizzo dei posti letto: 75%.
- 2) Di rimodulare e aggiornare a decorrere dal 1° gennaio 2005 le seguenti tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera:
  - a) 43 DRGs di cui all'allegato C del D.P.C.M. 29.11.2001;
  - b) DRGs codificabili come Day Surgery;
  - c) nuovi DRGs e dei DRGs che risultano modificati con l'introduzione ICD-9-CM 2002 cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di dare atto della conseguente modifica della deliberazione n. 379 del 23.04.2002 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 3) Di procedere con successivo provvedimento alla modifica delle restanti vigenti tariffe al fine di adeguarle agli obiettivi strategici regionali e nazionali di cui alle fonti normative in premessa meglio indicate.
- 4) Di affermare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 della Legge Regionale 08.08.1994 n. 42, l'obbligatorietà per le Aziende sanitarie del SSR dei seguenti adempimenti:
  - obblighi informativi (DGR n. 246 del 2003);
  - monitoraggio delle prescrizioni e dei ricettari medici (DGR n. 920 del 03.08.2001 e DGR n. 1597 del 20.12.2001).
- 5) Di dare atto che, ove si prospettino, sulla base del monitoraggio trimestrale o a seguito di attività di ispezione o di verifica, situazioni di

equilibrio nelle aziende del Servizio Sanitario Regionale, di provvedere - a seguito di espressa diffida - all'adozione degli opportuni atti di indirizzo nei confronti delle Aziende o, all'adozione, in via sostitutiva, dei necessari adempimenti anche mediante l'invio di commissari "ad acta" ai sensi degli artt. 34 e 36 della Legge Regionale 08.08.1994 n. 42.

- 6) Di ribadire che ove il mancato equilibrio di bilancio sia superiore all'1% troveranno applicazione le vigenti previsioni di decadenza del Direttore Generale, come già previsto dalla DGR n. 560 del 07.06.2004.
- 7) Di demandare alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale ogni ulteriore provvedimento attuativo nonché le opportune comunicazioni a tutti i soggetti interessati.
- 8) Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO  
Mario Martinero

---



---

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

01.02.2005

N. 87

**Reg. CE n. 2081/1992, art. 5. Istanza di Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) "Fiori di Sanremo". Parere al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

Visto il Reg. CEE n. 2081/92 che istituisce il riconoscimento della denominazione di origine protetta (DOP) e dell'indicazione geografica protetta (IGP) per i prodotti agricoli e alimentari;

Viste le circolari dell'ex Ministero per le Risorse Agricole, alimentari e Forestali, prot. n. 70079 del 14.12.1994 e prot. n. 60605 del 04.03.1996 e la nota del Ministero per le Politiche Agricole, prot. n. 62068 del 22.07.1997, in materia di denominazioni di qualità nel settore agricolo e alimentare;

Atteso che in base alla circolare dell'ex Ministero per le Risorse Agricole, Alimentari e Forestali n. 62101 del 20.04.1995 si evince che compete alle Regioni di esprimere un parere in merito alle istanze di riconoscimento di cui all'oggetto;

Visto il D. L.vo n. 143 del 04.06.1997 ed in particolare l'art. 2, concernente le competenze del Ministero per le Politiche Agricole;

Vista l'istanza presentata in data 29 maggio 2003 dal Consorzio di Tutela delle Produzioni Florovivaistiche della Provincia di Imperia, con sede in Sanremo, Via Q. Mansuino n. 12, volta al riconoscimento di indicazione geografica protetta (IGP) del prodotto "Fiori di Sanremo" e relativa documentazione a sostegno, con la quale fra l'altro si delimita l'area geografica di produzione e lavorazione, comprendente il territorio della provincia di Imperia atto alle coltivazioni floricole;

Rilevato che, a seguito di istruttoria tecnica effettuata dal Servizio Produzioni Agricole e Promozione, risulta che gli elementi prospettati per la registrazione del prodotto IGP presente nel disciplinare di produzione proposto, che si allega quale parte integrante e necessaria al presente atto, sono rispondenti a quanto previsto dall'art. 4 del Reg. CEE n. 2081/92 ed, in particolare, riguardo al nome del prodotto e alla sua descrizione, la delimitazione della zona geografica di produzione e lavorazione, gli elementi che comprovano che il prodotto è originario della zona indicata, la descrizione del metodo di ottenimento e gli elementi che comprovano il legame con l'ambiente, nonché i riferimenti relativi alle strutture di controllo e all'etichettatura;

Rilevato che la denominazione richiesta non rientra fra quelle che non si possono registrare ai sensi dell'art. 3 del Reg. CEE n. 2081/92, in quanto si ritiene che risulti divenuta generica e che la denominazione di tale prodotto, dalla relazione tecnico-storica, è strettamente connessa con le tradizioni locali e con il territorio e che il riconoscimento richiesto consente la possibilità di tutelare e ulteriormente valorizzare una tipologia di lavorazione peculiare di una particolare area della Liguria;

Tenuto conto che la Camera di Commercio di Imperia, con nota prot. n. 7004 in data 16.07.2003, ha comunicato la propria disponibilità, per quanto di propria competenza, in relazione alla pratica di cui all'oggetto;

Tenuto conto dell'importanza che una tale qualificazione può comportare nel tentativo di salvaguardare attività produttive caratterizzanti una delle tipicità regionali fra le più rappresentative del territorio imperiese;

Considerato che, per le motivazioni sopra evidenziate, si ritiene di poter esprimere al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, per quanto di competenza regionale, un parere favorevole sull'istanza di riconoscimento presentata, fatte salve le determinazioni di competenza del Ministero stesso;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche dell'Agricoltura e dell'Entroterra: Piero Gilardino

#### DELIBERA

1. Di esprimere, per i motivi in premessa indicati, al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, parere favorevole in ordine all'istanza presentata dal Consorzio di Tutela delle Produzioni Florovivaistiche della Provincia di Imperia, con sede in Sanremo, Via Q. Mansuino n. 12, per il riconoscimento, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CEE n. 2081/92, del prodotto a indicazione geografica protetta (IGP) "Fiori di Sanremo" con relativo disciplinare di produzione, predisposto dal soggetto richiedente, che si allega al presente atto quale parte integrante e necessaria;
2. Di trasmettere il presente atto, unitamente all'istanza in oggetto completa della sua documentazione a corredo, al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per la relativa istruttoria per l'inoltro dell'istanza alla Commissione Europea.
3. Di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO  
Mario Martinero

(segue allegato)

---

### **Disciplinare per la richiesta di tutela della Indicazione Geografica Protetta (IGP) per il prodotto "Fiori di Sanremo"**

#### Articolo 1

L'indicazione geografica protetta "Fiori di

Sanremo" è riservata ai fiori o boccioli di fiori recisi per mazzi e per ornamento freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o colorati, che rispondono ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

#### Articolo 2

La denominazione "Fiori di Sanremo" designa i fiori coltivati nel territorio idoneo della Regione Liguria, meglio definito al successivo art. 3.

#### Articolo 3

La zona di produzione dei "Fiori di Sanremo" comprende l'intero territorio della Provincia di Imperia atto alle coltivazioni floricole (vedi cartina allegata).

#### Articolo 4

Le coltivazioni floricole sono attuate in aree tradizionalmente vocate, ove le caratteristiche pedoclimatiche rendono ottimale la produzione di "Fiori di Sanremo".

In particolare, le condizioni climatiche e le prospicenze dei terreni collinari al mar Ligure, contribuiscono ad esaltare le caratteristiche genetiche delle piante e le qualità intrinseche dei fiori.

Per quanto riguarda le condizioni tecnico-culturali, gli impianti possono essere sia in pienaria, sia in coltura protetta sotto stuoia, ombraio, in serra fresca o riscaldata.

Le tecniche di concimazione e di irrigazione necessarie, devono essere applicate razionalmente, al fine di mantenere un adeguato livello di fertilità del terreno e dei substrati ed evitare squilibri nutrizionali ed idrici che si possono ripercuotere negativamente sulla qualità dei fiori nonché sull'ecosistema agrario.

In particolare, i piani di concimazione e di irrigazione devono tenere conto delle caratteristiche del terreno e dei substrati e delle pratiche agronomiche attuate durante il ciclo produttivo delle piante.

Per quanto riguarda la concimazione, è consentito distribuire:

- un quantitativo annuale di azoto fino ad un massimo di 130 Kg per 1.000 mq. Di superficie effettiva;
- un quantitativo annuale di P205 fino ad un massimo di 70 Kg per 1.000 mq. Di superficie effettiva;
- un quantitativo annuale di K2 fino ad un massimo di 190 Kg per 1.000 mq. Di superficie effettiva.

I volumi di adacquamento massimi ammessi per ogni intervento irriguo sono i seguenti:

- coltivazioni in pienaria: terreno sciolto 15 lt./mq.; terreno argilloso 10 lt./mq.
- coltivazioni in serra: a terra 12 lt./mq.; in bancale 10 lt./mq.

La difesa delle piante deve essere applicata razionalmente, privilegiando tecniche e fitofarmaci a basso impatto ambientale e di massimo rispetto della salute degli operatori e consumatori.

Per il raggiungimento delle caratteristiche qualitative di cui al successivo art. 6, tenuto conto della scalarità di maturazione del prodotto nell'ambito della medesima pianta, è necessario effettuare la raccolta dei fiori al giusto punto di maturazione e il taglio deve essere netto per consentire una più efficace imbizione post-raccolta.

L'eventuale conservazione dei "Fiori di Sanremo" deve essere effettuata utilizzando la tecnica della refrigerazione. Al fine del migliore mantenimento delle caratteristiche qualitative e per una migliore serbevolezza del prodotto, è necessario tenere costantemente sotto controllo i valori di umidità massima al 60 - 70% e di temperatura non inferiore ai 3 - 5 gradi C°, all'interno delle celle frigorifere.

I fiori essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o colorati vengono sottoposti alle seguenti lavorazioni:

- Essiccazione: l'essiccazione dei fiori destinati alla vendita come prodotto disidratato, per i quali è necessario conservare il più possibile i colori naturali, viene effettuata in camere buie e adeguatamente riscaldate per accelerare i processi di essiccazione. Per i fiori secchi destinati ad essere successivamente imbianchiti e

colorati, il processo di essiccazione avviene naturalmente in ombrai aperti, per consentire la più completa ventilazione, curando di evitare che i raggi del sole vengano a diretto contatto con il prodotto.

- Imbiancatura: il processo di imbiancatura dei fiori secchi avviene mediante immersione del prodotto in una soluzione di acqua e ipoclorito di sodio, oppure di acqua e bisolfito di sodio ad una temperatura costante di 35 - 40 gradi C°. Per determinati prodotti il processo può essere effettuato in via gassosa in appositi tunnel con bruciatura di scaglie di zolfo in appositi fornelli.
- Colorazione: la colorazione dei fiori secchi può avvenire: per immersione a freddo in una soluzione di acqua depurata e coloranti alimentari; per immersione a caldo (100°C) in soluzione di acqua depurata e aniline biodegradabili; per impregnatura in soluzione di acqua depurata ed alcool al 50% e coloranti alimentari alla temperatura di 20 - 25°C. Dopo i processi di imbiancatura e colorazione i prodotti vanno nuovamente essiccati, con le precedenti procedure, per essere poi immessi nelle successive fasi di lavorazione e confezionamento (mazzi per specie, bouquet misti, composizioni, ecc). Anche i fiori freschi possono essere sottoposti a processo di colorazione per imbizione. I mazzi vengono posti in appositi contenitori con un livello di 3 - 4 cm. di soluzione di acqua depurata e alcool al 50% e coloranti alimentari. Il procedimento deve avvenire in idonei locali ben aerati ed illuminati per favorire il più rapido assorbimento del colore.
- Stabilizzazione: i fiori recisi freschi possono essere "stabilizzati" attraverso l'immersione dei mazzi in una soluzione composta da 60% di acqua depurata, 25% di alcool, 15% di glicerina mantenuta ad una temperatura costante di 25°C. la soluzione deve essere costantemente mantenuta in sospensione. Per alcuni tipi di fiori alla suddetta soluzione vengono aggiunti coloranti alimentari per ottenere, oltre alla stabilizzazione, anche la colorazione dei fiori.

#### Articolo 5

Il controllo sarà effettuato da un Organismo conforme alle disposizioni di cui all'art. 10 del Regolamento CE n. 2081/1992.

### Articolo 6

Caratteristiche fisiche del prodotto:

- 1) Tutte le parti dei fiori recisi freschi devono essere intere - fresche - prive di parassiti di origine animale o vegetale ed esenti da danni causati da questi - esenti da residui di prodotti antiparassitari o da altre sostanze estranee che deturpano l'aspetto del prodotto - esenti da ammaccature - esenti da difetti di vegetazione - gli steli devono essere, secondo la specie e la varietà, rigidi e sufficientemente solidi per portare il fiore o i fiori. Sono comunque ammessi piccoli difetti che però non devono compromettere la consistenza, l'aspetto e una buona utilizzazione del prodotto.
- 2) I fiori essiccati, imbianchini, tinti, impregnati o colorati, devono rispettare le caratteristiche soprariportate ad eccezione della caratteristica "fresco". I prodotti colorati, impregnati o imbianchiti devono essere asciutti e non devono rilasciare residui delle sostanze utilizzate per i trattamenti di lavorazione.

---

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

01.02.2005

N. 90

**Parere ex art. 39, 1° comma, della legge regionale 04.09.1997 n. 36, relativo al progetto preliminare del Piano Urbanistico Comunale di Moneglia (GE).**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- 1) di esprimere il parere previsto dall'art. 39, comma 1, della legge regionale 4.09.1997 n. 36 e successive modificazioni, nei confronti del progetto preliminare di Piano urbanistico comunale, adottato dal Comune di Moneglia con deliberazione consiliare n. 16 del 26.4.2004, nei termini di cui all'allegato Voto del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio n. 149 del 13.1.2005 al quale viene fatto integrale rinvio ad ogni effetto;

- 2) di dare atto che il Comune potrà procedere alla adozione del progetto definitivo a norma dell'art. 40, 1° e 2° comma della citata legge regionale n. 36/1997, alla luce delle indicazioni come sopra rese, nonché di quelle formulate dall'Amministrazione provinciale in sede di espressione del parere di competenza a norma del ridetto art. 39, comma 2, salvo che il Comune medesimo non ritenga che le integrazioni da apportare al progetto come sopra adottato, sulla base delle indicazioni contenute nei pareri di cui sopra, nonché degli altri pareri ed osservazioni di cui alla norma sopra citata, siano tali da comportare una rielaborazione del progetto medesimo. Resta fermo, comunque, l'obbligo di acquisire, prima dell'approvazione del progetto definitivo, il nulla osta di cui all'art. 69 della più volte citata legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni in ordine alle varianti al Piano territoriale di coordinamento paesistico sulla base delle valutazioni al riguardo espresse nel ridetto Voto e delle scelte che verranno definitivamente adottate nel progetto definitivo del Piano Urbanistico Comunale, nonché la valutazione di incidenza di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 646 dell'08.06.2001, con le integrazioni ed i chiarimenti a tal fine necessari sulla base delle considerazioni al riguardo espresse nel parere allegato al ridetto Voto n. 149/2005;

- 3) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO  
Mario Martinero

(allegato omesso)

---

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

10.02.2005

N. 125

**Approvazione nuove modalità attuative del "Fondo per il credito al commercio" istituito con DGR 1826/2003 e ss.mm. e ii..**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 8 della L.R. n. 20/2002 (Legge Fi-



nanziaria 2002) che istituisce il Fondo per gli Investimenti Regionali (di seguito FIR) destinato al Finanziamento di programmi d'investimento comunitari, nazionali e regionali;

Visto l'art. 11 c. 1 della L.R. n. 13/2003 (Legge Finanziaria 2003) per il FIR 2003 ha disposto la disponibilità di € 40.000.000,00 ed il c. 2 che dispone che detto fondo sia destinato per il finanziamento relativo a dotazioni infrastrutturali ed allo sviluppo socioeconomico;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 38 del 14 ottobre 2003 che, nel ripartire il FIR 2003 per macrosettori ha destinato al Settore Sviluppo Economico ed Occupazionale la somma di € 6.000.000,00;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1276 del 17 ottobre 2003 con la quale è stato approvato un indirizzo che, con riferimento all'importo di cui all'alinea precedente, ha disposto che l'importo di € 2.000.000,00 fosse destinato al finanziamento di un fondo, di seguito denominato "Fondo per il Credito al Commercio" a sostegno degli investimenti delle piccole imprese commerciali;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1595 del 5 dicembre 2003 con la quale è stato stabilito di approvare il quadro di finanziamento relativo al Settore Sviluppo Economico ed Occupazionale - Fondo a sostegno dei processi di riqualificazione delle piccole e medie imprese commerciali giusta la precitata DCR 38/2003 punto 2 lettera d), individuando quale ente attuatore la Società Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico Filse S.p.A.;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1826 del 23 dicembre 2003, con cui è stato istituito il "Fondo per il Credito al Commercio" finalizzato all'incentivazione degli investimenti di riqualificazione e specializzazione delle piccole imprese commerciali al dettaglio in sede fissa la cui superficie netta di vendita non sia superiore a 250 mq., nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di commercio ed urbanistica, e dei pubblici esercizi;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 106 del 13 febbraio 2004, con cui è stato approvato il riparto delle risorse finanziarie del Fondo Unico Regionale per l'industria per l'anno 2003 ed è stata deliberata l'assegnazione di

un'ulteriore somma pari a 3.000.000,00 al Fondo per il Credito al Commercio;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 398 del 30 aprile 2004, con cui sono state approvate le modalità attuative del "Fondo per il Credito al Commercio" ed in particolare i commi di parte premessa in cui si precisa che le risorse del fondo ammontano complessivamente ad € 5.000.000,00 a fronte dell'integrazione prevista dalla predetta DGR 106/04;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 546 del 28 maggio 2004, con cui è stato approvato lo schema di convenzione tra Regione Liguria e Filse S.p.A. per la gestione del "Fondo per il credito al commercio";

Considerato che in data 22 giugno 2004 è stata sottoscritta la convenzione di cui al paragrafo precedente;

Considerato che il 31 ottobre 2004 (rectius, il 2 novembre, cadendo il 31 ottobre di giorno festivo) si è chiuso il primo bando del "Fondo per il Credito al Commercio", a valere sul quale sono state presentate 318 domande di cui 9 irricevibili;

Considerato che la Filse ha concluso, alla data odierna, il procedimento istruttorio di n. 241 domande, ammettendone 154 per un importo complessivo di contributi concessi pari a circa € 1.300.000,00 a fronte di investimenti ammessi per € 13.566.766,38;

Considerato infine che attraverso un'analisi degli importi ad oggi concessi ed una proiezione degli importi relativi alle domande ancora in istruttoria, calcolando un'analoga incidenza di imprese non ammesse, Filse S.p.A. ha dichiarato attendibile un ammontare di contributi pari ad € 1.700.000,00 circa e di conseguenza un residuo di risorse per € 3.300.000,00 circa;

Ritenuto di apportare modifiche ed integrazioni alle modalità di gestione del "Fondo per il Credito al Commercio" allegate alla DGR 1826/2003 e ss.mm.ii., con la finalità di rendere lo strumento di agevolazione più rispondente alle esigenze del comparto economico di riferimento;

Ritenuto in particolare di modificare la propria deliberazione n. 1826/2003, come modifica-

ta dalla successiva deliberazione n. 398/2004, nel punto in cui disponeva gli importi minimi degli investimenti ammissibili a contributo, riducendoli da € 30.000,00 ad € 20.000,00 per i dettaglianti e da € 50.000,00 ad € 35.000,00 per i pubblici esercizi (al netto dell'IVA), in considerazione della valutazione della dimensione economica media delle imprese commerciali liguri e della sostenibilità di spese inferiori ma pur sempre significative in relazione alle finalità del bando;

Ritenuto inoltre di modificare l'allegato 1 alla DGR 1826/2003, recante le modalità di gestione del "Fondo per il Credito al Commercio", aggiungendo alla misura di agevolazione consistente nell'abbattimento del tasso d'interesse praticato da banche convenzionate con FILSE una quota di contributo a fondo perduto a valere sui medesimi investimenti;

Ritenuto di dare atto che la definizione di piccola impresa deve essere mutuata dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata sulla GUCE L. 124/36 del 20 maggio 2003, in sostituzione della precedente i cui parametri erano indicati dal D.M. 27.10.1997;

Vista la proposta di modalità attuative allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, conforme alle finalità con cui è stato istituito il "Fondo per il Credito al Commercio" e alle modifiche che si è ritenuto di proporre col presente atto;

Ritenuto di fissare i termini per la presentazione delle domande dal 1° marzo 2005 al 30 giugno 2005, inclusi;

Atteso che dette modifiche non rendono necessarie modifiche alla vigente convenzione col gestore Filse S.p.A.;

Su proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Liguria Dott. Giacomo Gatti;

#### DELIBERA

– Di modificare l'allegato 1 alla propria Deliberazione n. 1826/2003, come modificata dalla propria Deliberazione n. 398/2004, come segue:

- Il primo capoverso del punto "Funzionamento del Fondo" è sostituito dal seguente: "Il Fon-

do per il Credito al Commercio, istituito presso la FILSE e da quest'ultima gestito, opera mediante l'erogazione di contributi in conto interessi, attraverso apposite convenzioni con le banche, sui tassi applicati dalle banche stesse su finanziamenti concessi all'impresa beneficiaria per investimenti ammissibili ed, in aggiunta, mediante l'erogazione di contributi a fondo perduto sui medesimi investimenti";

- Al secondo capoverso del punto "Funzionamento del Fondo" le parole "L'intervento del Fondo per il Credito al Commercio procurerà..." sono sostituite dalle seguenti: Il contributo in conto interessi procurerà...";

- l'ultimo capoverso del punto "Funzionamento del Fondo" è sostituito dal seguente: "Gli investimenti ammissibili al contributo non possono essere di importo inferiore rispettivamente ad € 20.000,00 per le piccole imprese commerciali al dettaglio su area privata e su area pubblica e ad € 35.000,00 per le piccole imprese di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; tali investimenti non possono essere di importo superiore a € 500.000,00"

- Il secondo capoverso del punto "Soggetti beneficiari" è sostituito dal seguente: "La definizione di piccola impresa è desunta dai parametri prescritti dalla Raccomandazione comunitaria del 6 maggio 2003 n. 2003/361/CE pubblicata in GUCE L. 124/36 del 20 maggio 2003".

- Al primo punto del capoverso unico "Investimenti ammissibili" sono aggiunte dopo le parole "...superficie netta di vendita..." le parole "e dei vani accessori e dei locali tecnici".

– Di approvare l'allegato A) alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, recante le nuove Modalità attuative del "Fondo per il credito al Commercio", contenenti i termini e le procedure per l'accesso ai finanziamenti nonché le specifiche disposizioni per la relativa concessione e l'erogazione da parte di Filse S.p.A.;

– Di dare atto che l'elenco delle banche convenzionate previsto in allegato A), soggetto ad integrazioni, è quello pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 37 del 15 settembre 2004 parte IV e che lo stesso potrà esse-

re soggetto ad aggiornamenti come indicato in allegato A);

- Di fissare i termini di presentazione delle domande, a valere sul bando approvato, dal 1° marzo 2005 al 30 giugno 2005, inclusi;
- Di pubblicizzare i termini di presentazione delle domande attraverso la pubblicazione sul web-site della Regione Liguria del bando e dei relativi allegati;

- Di pubblicare integralmente la presente deliberazione ed i relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

**IL SEGRETARIO**  
Franco Rizzo

(seguono allegati)

---

## A. ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FONDO

La Regione Liguria, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1826 del 23 dicembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni ha costituito presso la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FILSE S.p.A. - il "Fondo per il credito al commercio" destinato all'incentivazione degli investimenti, da realizzarsi in Liguria, finalizzati alla riqualificazione ed alla specializzazione delle imprese commerciali di vendita al dettaglio su area privata in sede fissa la cui superficie netta di vendita <sup>1</sup> non sia superiore a 250 mq. per ciascuna unità locale dell'impresa, delle imprese commerciali di vendita al dettaglio su area pubblica<sup>2</sup> limitatamente a quelle che operano su posteggi con "impianti fissati permanentemente al suolo" <sup>3</sup> nonché delle imprese di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (pubblici esercizi) di cui alla vigente normativa.

Il Fondo opera:

- mediante l'abbattimento del tasso di interesse su finanziamenti concessi da Banche, di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che hanno sottoscritto, o che sottoscriveranno in data precedente alla presentazione della domanda di finanziamento da parte del beneficiario, la convenzione con FI.L.S.E. ai sensi delle Modalità di Gestione del Fondo per il Credito al Commercio di cui all'Allegato 1 alla D.G.R. n° 1826 del 23/12/2003 e ss.mm.ii., con le eventuali modifiche rese necessarie dalle disposizioni del presente bando. L'elenco di tali Banche è reperibile sul sito [www.filse.it](http://www.filse.it) e potrà essere oggetto di aggiornamenti;
- in aggiunta al contributo in c/interessi, mediante la concessione di contributi a fondo perduto nella misura del 20% delle spese ammissibili.

La domanda di contributo a fondo perduto non può essere presentata autonomamente dalla richiesta di credito agevolato.

<sup>1</sup> Per la nozione di superficie netta di vendita si faccia riferimento alle R.M. prot. 23048 del 13/10/1999, prot. 530970 del 15/11/1999 e prot. 514716 del 27/11/2002.

<sup>2</sup> Cfr. Art. 27 c. 1 lettera a) D.Lgs. 114/98.

<sup>3</sup> La definizione è desunta dall'art. 1 c. 1 dell'abrogata legge 398/76.

## **B. SOGGETTI BENEFICIARI**

Possono beneficiare degli interventi agevolativi le imprese commerciali definite di piccola dimensione sulla base dei parametri di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (Allegato 2) esercenti l'attività di:

- a)** commercio al dettaglio su aree private in sede fissa di cui al D.Lgs. 114/98 purché la superficie netta di vendita non sia superiore a 250 mq. per ciascuna unità locale dell'impresa, nonché le rivendite di generi di monopolio di cui alla L. 1293/57 e ss.mm.ii. e gli esercizi di vendita di prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici di cui alla vigente normativa;
- b)** commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui al D.Lgs. 114/98 purché operanti con impianti fissati permanentemente al suolo per lo svolgimento dell'attività;
- c)** somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (pubblici esercizi), di cui alla L. 287/91, anche stagionali, su aree private o su aree pubbliche, queste ultime purché operanti con impianti fissati permanentemente al suolo per lo svolgimento dell'attività.

Nel caso in cui l'impresa richiedente svolga più attività classificate con codici ISTAT diversi, può essere ammessa al contributo solo se il fatturato prevalente, riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso, riguarda le attività di cui ai precedenti punti a), b) e c).

Nel caso di imprese legate da un contratto di affiliazione commerciale disciplinato dalla L. 129/2004, il soggetto richiedente viene individuato nel *franchisee* che abbia disponibilità dell'unità locale ed abbia stipulato un contratto con l'affiliante di durata pari al tempo indicato alla lettera c) del successivo punto G.

Non sono ammesse ai benefici del presente bando imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della L.R. 3/2003.

Non sono altresì ammesse le imprese di vendita di carburante per autotrazione e le imprese commercianti in via esclusiva attraverso i sistemi di commercio elettronico.

E' esclusa l'attività di vendita di stampa quotidiana e periodica di cui al D.Lgs. 170/2001, salvo che sia svolta in punti di vendita esclusivi come definiti dall'art. 1 c. 2 lettera a) della succitata norma.

Alla data di presentazione del Modulo di domanda di agevolazione le imprese devono essere già iscritte al "Registro delle Imprese" ed attive relativamente alle attività

ammissibili. Devono, altresì, trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata.

### **C. SPESE ED INTERVENTI AMMISSIBILI**

Gli investimenti ammissibili al contributo non possono essere di importo inferiore rispettivamente a Euro 20.000,00 per le imprese commerciali al dettaglio ed a € 35.000,00 per le imprese di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; gli investimenti ammissibili non possono essere di importo superiore a Euro 500.000,00 anche se l'investimento complessivo risulta di entità più elevata. Il contributo in conto interessi è concesso sull'80 % del finanziamento richiesto fino al massimale corrispondente all'importo dell'investimento ammissibile. Il finanziamento deve riguardare le spese sostenute dall'impresa al netto dell'IVA.

Sono ammissibili al finanziamento gli investimenti comprendenti una o più delle seguenti tipologie di spese ammissibili, salvo i costi indicati dalle lettere e) che non sono autonomamente finanziabili:

- a) progettazione e direzione lavori, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge, fino ad un valore massimo del 5% degli investimenti ammissibili relativi alle opere civili;
- b) esecuzione di interventi di restauro e/o ristrutturazione e/o ampliamento<sup>4</sup> delle unità locali, compresi i vani tecnici ed i locali accessori, regolarmente autorizzata dall'ufficio comunale competente o allo stesso comunicata nei modi previsti dal Testo Unico per l'Edilizia approvato con DPR 380/2001;
- c) acquisto di impianti, attrezzature ed arredi, nuovi di fabbrica, strettamente funzionali all'attività d'impresa, esclusi i mezzi targati per il trasporto di merci e/o di persone;
- d) acquisto di software e relative licenze d'uso funzionali all'attività di impresa; le relative spese devono essere iscritte a libro cespiti ed ammortizzabili in più esercizi;
- e) costi derivanti da garanzie prestate da organismi collettivi di garanzia fidi sul finanziamento oggetto del presente bando.

---

<sup>4</sup> L'ampliamento delle superfici nette di vendita, per le imprese esercenti il commercio al dettaglio, dovrà prevedere che non sia superata, al momento della certificazione di fine dei lavori, la soglia dei 250 mq. di cui alla lettera A.

Sono altresì ammissibili le spese per interventi di cui alle lettere sopra elencate per l'apertura al pubblico di nuove unità locali, a condizione che il richiedente, coincidente con l'impresa titolare dell'unità locale già esistente al momento della domanda di agevolazione, concluda entro il termine di dichiarazione di fine dei lavori le pratiche di iscrizione al Registro delle Imprese dell'unità locale per cui si chiedono i finanziamenti.

Gli investimenti devono essere completati entro 12 mesi dalla data di comunicazione, da parte di FILSE, di concessione di contributo salvo proroga, su specifica motivata istanza a FILSE, per un periodo non superiore a 6 mesi.

Sono agevolabili le spese, anche già sostenute, per interventi ammissibili ai fini del presente bando, avviati a far data dal 3 novembre 2004 incluso, intendendosi per termine di avvio quello del primo titolo di spesa.

Non possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente bando le imprese che abbiano ottenuto la concessione dei benefici, a valere sul precedente bando del "Fondo per il Credito al Commercio" per i medesimi investimenti o per investimenti che costituiscano limitate modifiche ai predetti.

Non sono ammissibili tutte le spese di investimento non puntualmente sopra citate ed in particolare quelle:

- per la gestione corrente dell'impresa;
- per prestazioni effettuate con personale dell'impresa richiedente inclusi il titolare, i soci, gli amministratori e coloro che comunque ricoprono cariche sociali;
- relative a fatture intestate all'impresa richiedente ed emesse da altra impresa che si trovi con la prima, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto;
- relative ad opere di manutenzione ordinaria;
- per acquisto di impianti, attrezzature, arredi e beni immateriali di valore unitario inferiore a 516,46 Euro che non siano ricompresi nel medesimo titolo di spesa né iscritti nel libro dei cespiti ammortizzabili;

- per acquisto di scorte, nonché alle operazioni di mero finanziamento del passivo dell'impresa;
- relative a spese per attività di rappresentanza.

I pagamenti dei titoli di spesa devono essere documentati e non possono essere regolati per contanti, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.

#### **D. DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO**

Le domande di ammissione al contributo – compilate utilizzando il modello predisposto all'Allegato 1" e reperibili anche presso FILSE o direttamente sul sito internet [www.filse.it](http://www.filse.it) – devono essere indirizzate a:

**Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FILSE S.p.A.  
Via Peschiera 16, 16122– Genova**

Le domande devono essere trasmesse, a pena di inammissibilità, a FILSE S.p.a. **dal 1° marzo 2005 al 30 giugno 2005, inclusi**, esclusivamente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Sulla busta deve essere apposta la dicitura:

**"Domanda di contributo ai sensi della DGR n. 1826 del 23/12/2003  
e successive modifiche ed integrazioni - FIR Commercio"**

Ai fini del rispetto dei termini della presentazione della domanda, si considera la data del timbro postale di spedizione della raccomandata.

L'impresa deve indicare la Banca a cui ha inoltrato la richiesta di finanziamento compilando il punto 2) del frontespizio del modello di domanda di cui all'Allegato 1".

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda, comprendente anche più unità locali oggetto d'intervento, a valere sul presente bando.



Tali domande devono essere prodotte in bollo e corredate dalla seguente documentazione obbligatoria:

- 1) per le società, copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente o, per le ditte individuali, copia del certificato di attribuzione della Partita IVA per attività ammissibili alle agevolazioni regolate dal presente bando;
- 2) copia dei preventivi di spesa datati e intestati alla impresa richiedente;
- 3) relativamente agli investimenti di carattere edilizio, computi metrici estimativi redatti in forma analitica a prezzi unitari sulla base del più recente prezzario dell'Unioncamere Ligure e planimetria in adeguata scala;
- 4) documentazione atta a comprovare la piena disponibilità da parte dell'impresa degli immobili dell'unità locale ove viene realizzato il programma di investimento, rilevabile da idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, concessione, locazione, anche finanziaria, comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del codice civile. Alla data di presentazione della domanda, gli atti o contratti relativi ai detti titoli di disponibilità (concessione esclusa) devono risultare obbligatoriamente già registrati. Tuttavia, nel caso di rogito notarile in corso di registrazione alla predetta data, dovrà essere presentata, unitamente alla copia dell'atto stipulato, una dichiarazione del notaio rogante attestante appunto che lo stesso atto è in corso di registrazione.
- 5) copia della domanda di finanziamento all'istituto di credito indicato nell'Allegato 1.

Le domande devono essere redatte sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s. m. e i. e sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa.

In caso di domande irregolari o incomplete e cioè prive della documentazione di cui ai precedenti punti da 1) a 5) è assegnato, per la regolarizzazione o il completamento, un termine perentorio di 15 giorni oltre il quale la domanda non è considerata ammissibile al contributo.

Qualora, nel corso dell'istruttoria, si renda necessaria l'integrazione dei dati e delle informazioni fornite dal richiedente, il responsabile del procedimento provvede alla

specifica richiesta assegnando un termine perentorio di 15 giorni trascorso infruttuosamente il quale il progetto è valutato sulla base della documentazione agli atti.

Copia della precitata domanda di contributo deve essere allegata alla domanda di finanziamento che l'impresa deve inviare alla Banca mutuante.

#### **E. ISTRUTTORIE DELLE DOMANDE**

Nei confronti dei procedimenti disciplinati dal presente atto trovano applicazione le disposizioni di cui alla Legge Regionale del n. 8 del 6/6/1991 nonché del Regolamento di attuazione n. 2 del 4/7/1996.

Il procedimento amministrativo deve concludersi entro il termine di 180 giorni dalla data di ricevimento della domanda. Il primo atto del responsabile del procedimento è costituito dalla comunicazione dell'avvio dello stesso che quest'ultimo trasmette alle imprese richiedenti entro il decimo giorno successivo al ricevimento della domanda, con indicazione del numero di posizione assegnato alla domanda stessa.

L'ordine cronologico viene determinato dalla data di spedizione delle domande, e nel caso di più domande spedite nella stessa data si procederà, per l'inserimento nell'elenco cronologico, al sorteggio in presenza di notaio.

FILSE svolge l'istruttoria – volta a verificare che esistano i requisiti previsti dalle modalità attuative da parte dei soggetti richiedenti, delle loro attività e degli investimenti programmati - per la concessione del contributo con procedura valutativa a sportello ed assume le relative decisioni in ordine alla concedibilità o meno del contributo stesso, sino ad esaurimento dei fondi di cui si darà comunicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Tale decisione viene comunicata all'impresa interessata e, per quel che concerne la quota di contributo in c/interessi, alla Banca, precisando l'ammontare massimo dell'investimento

teorico ammissibile e del contributo concedibile, fermo restando la conferma definitiva del contributo spettante nei termini precisati al successivo punto F.

## **F. REGIME DI AIUTO**

I contributi sono concessi, nei limiti delle disponibilità del fondo, secondo la regola comunitaria "de minimis" previsto dal Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione Europea del 12/1/2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE sugli aiuti di importanza minore pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale C.E. del 13/1/2001. Ai sensi del Regolamento sopra citato la somma degli aiuti in "de minimis" concessi all'impresa nell'ultimo triennio non può superare i 100.000,00 Euro. A tal fine l'impresa deve comunicare, all'atto della presentazione della domanda, informazioni esaurienti su eventuali altri aiuti "de minimis", dalla stessa ricevuti nei tre anni precedenti.

### **F.1 CONTRIBUTO IN C/INTERESSI**

Dalla fine dell'eventuale periodo di preammortamento inizia l'ammortamento del finanziamento bancario la cui durata può anche essere superiore a quella dei cinque anni durante i quali, come precisato al successivo punto F3, verranno riconosciuti da FILSE i contributi agevolativi.

La Banca può acquisire, a supporto dell'operazione di finanziamento a tutela del proprio credito, garanzie reali, personali o di organismi di garanzia collettiva fidi.

La Banca che ha ricevuto la domanda di finanziamento agevolato svolge l'attività istruttoria relativa alla concessione del finanziamento stesso per quanto di sua competenza ed assume, entro sessanta giorni, la relativa delibera. L'esito - sia positivo che negativo - e la relativa data della delibera vengono comunicate dalla Banca a FILSE. Ricevuta la decisione da FILSE, la Banca stipula – qualora non vi abbia già provveduto – il contratto di finanziamento e decide in ordine all'erogazione del finanziamento stesso.

Completata l'erogazione del finanziamento a fronte di documentazione, rilasciata in copia dall'impresa, che attesti lo stato d'avanzamento, la Banca trasmette a FILSE – al fine dell'erogazione del contributo – copia del contratto di mutuo corredato del piano di ammortamento definitivo.

Contemporaneamente l'impresa beneficiaria trasmette a FILSE la relativa documentazione di spesa, ivi compresa - nel caso di esecuzione di opere murarie - una dichiarazione di un tecnico iscritto ad Ordine o Albo professionale attestante la natura dei lavori eseguiti, la congruità della spesa sostenuta nonché la conformità alla normativa in materia edilizia.

FILSE verifica tale documentazione, che deve essere accompagnata altresì da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 e s. m. e i., rilasciata dall'impresa e attestante che le spese relative agli investimenti effettuati sono state integralmente e regolarmente pagate; dopodiché FILSE provvede alla liquidazione del contributo definitivo.

## **F.2 MISURA DEL CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI**

Il contributo in conto interessi è pari all'80% del tasso di riferimento di cui al successivo comma, vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento, ed è elevato al 90% nel caso di imprese costituite da donne ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 215 e al 95% nel caso di imprese costituite da giovani ai sensi dell'art. 57 della legge regionale n. 3/03.

Il contributo definitivo viene calcolato da FILSE – sul finanziamento di importo corrispondente all'investimento ammissibile all'agevolazione - tenendo conto del tasso di riferimento comunitario.

Ai fini del calcolo del precitato contributo viene sviluppato un piano di ammortamento standard avente le seguenti caratteristiche:

- Importo: pari all'80% dell'investimento ammesso ovvero, se minore, pari all'80% del finanziamento concesso;
- Durata: anni 5;
- Rate: costanti semestrali posticipate;

- Tasso di interesse: tasso di riferimento comunitario vigente alla data di stipula del finanziamento;

Il contributo viene calcolato sulle quote di interessi del piano di ammortamento così sviluppato, in ragione delle percentuali spettanti all'impresa (80% - 90% - 95%).

Lo stesso viene quindi attualizzato al tasso di cui sopra, vigente alla data di liquidazione del contributo ed erogato in unica soluzione alla banca finanziatrice che provvederà ad accreditarlo all'impresa beneficiaria entro 30 giorni dal versamento del contributo da parte di FILSE.

La Banca comunica tempestivamente a FILSE eventuali notizie di cui venga a conoscenza concernenti fatti che possono pregiudicare il mantenimento del contributo concesso ed erogato; il recupero di eventuali contributi indebitamente percepiti dalle imprese resta, comunque, a carico di FILSE.

### **F.3 DURATA DI RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI**

Qualunque sia la maggior durata dei corrispondenti contratti di finanziamento, il contributo in conto interessi è riconosciuto per una durata massima, escluso l'eventuale periodo di preammortamento, di 5 anni.

### **F.4 EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI**

Le agevolazioni saranno erogate dalla FILSE in unica soluzione a fronte della presentazione della documentazione finale di spesa .

Il contributo in c/interessi sarà erogato con le modalità di cui al punto F1.

Il contributo a fondo perduto, concesso nella misura del 20% dell'investimento ammissibile, sarà erogato direttamente all'impresa in unica soluzione a fronte della presentazione della documentazione finale di spesa di cui al paragrafo successivo.

La copia delle fatture dovrà essere corredata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., contenente l'elenco dettagliato riepilogativo delle fatture, nel quale deve essere attestata

la conformità agli originali, la regolarità fiscale, e deve essere dichiarato che la documentazione prodotta si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa finanziata, a fatture pagate a saldo senza che su di esse siano stati praticati sconti o abbuoni. La dichiarazione dovrà essere corredata da una sintetica relazione finale illustrativa firmata da tecnico abilitato iscritto ad albo professionale pubblico.

A richiesta dell'impresa l'erogazione del contributo a fondo perduto potrà avvenire con le seguenti modalità:

- 1) una prima quota del 50% del contributo quale anticipo, previa presentazione di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa per un importo pari all'anticipo stesso, che sarà svincolata contestualmente all'erogazione del saldo;
- 2) il saldo pari al restante 50% a fronte della presentazione della documentazione finale di spesa sopra indicata.

FILSE rideterminerà i contributi concessi sulla base degli investimenti rendicontati effettivamente realizzati nei termini prescritti .

#### **G. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO**

I beneficiari del finanziamento sono obbligati a:

- a) eseguire l'iniziativa finanziata in conformità alle finalità dichiarate;
- b) comunicare alla Banca finanziatrice e a FILSE eventuali variazioni o modifiche sostanziali dei contenuti dell'intervento finanziato; sono ammesse variazioni o modifiche sostanziali nel limite massimo del 20% delle singole voci di spesa ammessa, anche a seguito di varianti progettuali nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti, solo nel limite della somma dichiarata ammissibile a finanziamento, e purché non alterino le finalità dell'intervento, fermo restando che, a consuntivo, la spesa di investimento totale realizzata non potrà comunque essere inferiore al 60% di quella ammessa all'agevolazione;
- c) conservare a disposizione di FILSE, per un periodo di cinque anni, a decorrere dalla data di completamento delle iniziative finanziate, la documentazione di spesa;
- d) comunicare tempestivamente la rinuncia all'esecuzione dell'investimento;

e ) non trasferire la proprietà o la disponibilità a qualsiasi titolo per atto volontario dei beni oggetto dell'investimento nell'arco dei cinque anni dalla data di completamento dell'investimento;

f ) conservare i beni mobili funzionali all'attività d'impresa e la destinazione d'uso degli immobili oggetto di finanziamento, per almeno cinque anni dal completamento dell'investimento, pena la revoca del contributo.

In parziale deroga dall'obbligo di cui alla lettera e) del presente punto, i beni oggetto dell'agevolazione possono essere trasferiti ad altra impresa prima del prescritto termine di cinque anni dal completamento dell'investimento, nel caso di operazioni di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda, donazione, a condizione che l'impresa subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi prescritti dal bando (dimensione dell'impresa, settore di attività ammissibile, localizzazione dell'unità locale) e che sottoscriva gli impegni assunti dal soggetto beneficiario relativamente agli obblighi prescritti.

## **H. CONTROLLI**

La Regione e la FILSE S.p.A potranno effettuare in qualsiasi momento controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità alle finalità per le quali le iniziative stesse sono state finanziate.

## **I. REVOCHE DEL CONTRIBUTO**

La revoca del contributo ed il conseguente recupero delle somme erogate, compresi gli interessi legali dal momento dell'erogazione a quello della restituzione, potrà essere disposta da FILSE qualora il beneficiario:

- abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
- non abbia rispettato anche gli obblighi a suo carico, di cui al precedente punto G;

- non abbia rispettato l'obbligo della destinazione dell'investimento alle attività d'impresa; in tal caso, il contributo sarà revocato totalmente o parzialmente a seconda che i beni vengano distratti totalmente o parzialmente alla loro destinazione.

E' consentito, entro i tre anni dal completamento dell'investimento, il trasferimento, all'interno del territorio regionale, da una ad altra unità locale della stessa azienda ove si svolga analogo attività, dei beni oggetto del finanziamento previa comunicazione scritta a FILSE; il trasferimento non previamente comunicato a FILSE comporta la revoca del contributo.

#### **L. COMITATO TECNICO**

Per le valutazioni relative alla concessione dei contributi, FILSE si avvale del Comitato Tecnico istituito ai sensi della lettera O delle modalità attuative del Fondo per il Credito al Commercio approvate con DGR 398/2004.

#### **M. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. 196/2003.**

Si informa, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione dei dati e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.

Titolare del trattamento è FI.L.S.E. S.p.A.



## ALLEGATO 1


### DOMANDA - RELAZIONE

Allegato 1

**FONDO PER IL CREDITO AL COMMERCIO**

**(D.G.R. n. 1826 del 23/12/2003 e successive modifiche ed integrazioni)**

(Luogo e data) \_\_\_\_\_



Spettabile  
Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico  
FI.L.S.E. S.p.A.  
Via Peschiera, 16  
16122 Genova

SPAZIO RISERVATO A FI.L.S.E. S.p.A.  
DATA RICEZIONE .....  
NUMERO .....

**Domanda di concessione del contributo su:**

**1) Un finanziamento di Euro.....**

**(in lettere) .....**

**2) richiesto alla BANCA.....Agenzia N°.....di**

**(Comune).....**

dall'impresa .....per gli investimenti

da realizzarsi nell'unità locale ubicata nel comune di .....

Via.....

finalizzato alla realizzazione dell'investimento complessivo di € ..... (in

lettere .....

Il sottoscritto ..... nato a ..... (Prov) .....

il .... / .... / .... e residente in ..... Via ..... n. .... CAP .....

in qualità di legale rappresentante dell'impresa .....

avente la sede legale in .....Via ..... n. .... CAP .....

Telefono ...../..... Telefax ...../.....

Partita IVA ..... Codice Fiscale .....

**CHIEDE**

ai sensi della D.G.R. n. 1826 del 23/12/2003 e successive modifiche ed integrazioni, la concessione di un contributo a fondo perduto per un importo di Euro ..... pari al 20% delle spese ammissibili a mente delle disposizioni attuative e la concessione di un contributo in conto interessi a valere su un finanziamento di Euro..... per gli investimenti da realizzarsi nella/e unità locale/i ubicata/e in :

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

che tutta la corrispondenza per l'impresa relativa alla domanda in oggetto sia inviata al seguente recapito:

Via ..... N. .... CAP ..... Comune ..... Prov. ....

ovvero

Casella Postale n. .... Agenzia Poste Italiane n. .... Località ..... Prov. ....

A tal fine, consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e l'uso di atto falso costituiscono reato ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed importano l'applicazione della sanzione penale

**DICHIARA**

- che l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposta a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata;
- che è a conoscenza delle condizioni, limitazioni e divieti comunitari, nazionali e del presente bando e che il programma di investimenti e le attività esercitate nell'unità locale

- interessata presentano i requisiti di ammissibilità alle agevolazioni;
- che l'impresa opera nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
  - che tutte le notizie ed i dati forniti nella presente domanda, nella relazione tecnica e negli altri allegati corrispondono al vero;
  - di non aver ricevuto e di non richiedere altre pubbliche agevolazioni sui beni oggetto del programma d'investimenti;
  - che l'impresa rientra nella definizione di piccola impresa di cui alla Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003;
  - che l'impresa esercita la seguente attività:
    - commercio al dettaglio in sede fissa
    - commercio al dettaglio a mezzo di impianti fissati permanentemente al suolo su aree pubbliche
    - somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
  - che l'impresa soddisfa una delle seguenti condizioni:
    - è costituita da donne ai sensi della legge del 25/2/1992 n. 215
    - è costituita da giovani ai sensi dell'art. 57 della legge regionale n. 3/03

### **AUTORIZZA**

fin da ora FILSE S.p.A., e per quanto espressamente previsto dal bando attuativo, la Regione Liguria:

- ad effettuare tutte le indagini tecniche ed amministrative dalla stessa ritenute necessarie sia in fase di istruttoria che dopo l'eventuale concessione delle agevolazioni richieste e l'erogazione delle stesse, anche tramite sopralluoghi e/o acquisizione di documentazioni pertinenti aggiuntive rispetto a quelle espressamente previste dal presente bando;
- in relazione a quanto stabilito dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", ad effettuare il "trattamento" dei dati contenuti nella presente domanda e nella relazione tecnica allegata, ed in particolare ad utilizzare gli stessi per l'invio di comunicazioni attinenti alle finalità del programma di interventi e per l'elaborazione degli stessi ai fini di monitoraggio e valutazione del programma stesso.

**SOTTOSCRIVE L'OBBLIGO**

- di mantenere l'investimento programmato per un periodo di almeno cinque anni, a decorrere dalla data di completamento dell'iniziativa finanziata;
- di conservare a disposizione di FILSE S.p.A. per un periodo di cinque anni, a decorrere dalla data di completamento dell'iniziativa finanziata, la documentazione originaria di spesa;
- di comunicare tempestivamente la decisione di rinunciare all'esecuzione dell'investimento;
- di non trasferire la proprietà o la disponibilità a qualsiasi titolo, per atto volontario, dei beni oggetto dell'intervento nell'arco dei cinque anni dal completamento dell'investimento, salva comunicazione di quanto previsto dalla lettera e) del punto G del bando;
- di restituire le somme ottenute a seguito della presente domanda e non dovute, maggiorate degli interessi legali vigenti al momento dell'erogazione, dal momento stesso dell'erogazione fino a quello di restituzione.

L'impresa autorizza la Regione Liguria e la FILSE ad utilizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati acquisiti esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

TIMBRO DELL'IMPRESA

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

***(allegare copia fotostatica di documento d'identità valido del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).***

**RELAZIONE TECNICA**

**ALLEGATA AL MODELLO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI**  
**FONDO PER IL CREDITO AL COMMERCIO**

**A) DATI SULL'IMPRESA RICHIEDENTE**

- A1) Denominazione .....
- A2) Forma giuridica .....
- A3) Sede legale: Via e n. civico .....
- Comune ..... Prov ..... CAP .....
- A4) Sede amministrativa (se diversa dalla sede legale): Comune.....
- Prov ..... CAP ..... Via e n. civico.....
- A5) Sede attività principale (se diversa dalla sede legale): Comune.....
- Prov ..... CAP ..... Via e n. civico.....
- A6) Telefono ..... Telefax .....
- A7) Partita IVA ..... Codice Fiscale .....
- A8) Costituita il ..... con atto n. .... a rogito Notaio .....
- o data di apertura di partita IVA .....
- A9) Iscritta presso il Registro Imprese di ..... al n. ....dal .....
- A10) Iscrizione INPS n. .... Ramo di attività .....

A11.1) Unità locale interessata dall'investimento:

Comune ..... Prov ..... CAP .....

Via e n. civico.....

Con una superficie netta di vendita di mq.....

A11.2) Unità locale interessata dall'investimento:

Comune ..... Prov ..... CAP .....

Via e n. civico.....

Con una superficie netta di vendita di mq.....

**NEL CASO IN CUI L'INVESTIMENTO RIGUARDI OLTRE DUE UNITA' LOCALI COMPILARE ED ALLEGARE PIU' COPIE DELLA PRESENTE PAGINA**

- A12) Codice dell'attività ISTAT 1991
- (nel caso di più attività indicare il codice dell'attività prevalente)

--	--	--	--	--	--	--	--

(Codice ISTAT 1991)

**B) DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DELLA SITUAZIONE E DELLE PROSPETTIVE DELL'AZIENDA**

**B1) Presentazione dell'impresa** (forma e composizione societaria, oggetto sociale, breve storia, struttura organizzativa, campo di attività, risultati conseguiti e prospettive di sviluppo)

.....

.....

.....

.....

.....

**C) INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ADDETTI DELL'IMPRESA**

Tipologia	N. occupati alla data in cui è presentata la domanda	N. occupati successivi alla data di ultimazione dell'investimento	Variazione
Titolari			
Coadiutori			
Impiegati			
Commessi/altri			
Totali			
di cui stagionali			
di cui part-time			

**D) PRECEDENTI CONTRIBUTI RICHIESTI E/O OTTENUTI "IN DE MINIMIS" NELL'ULTIMO TRIENNIO:** SI  NO

Legge di riferimento	Eventuale data di Concessione	Importo in Euro

**E) NOTIZIE RELATIVE AGLI INVESTIMENTI**

Descrizione sintetica del programma di investimento:

.....  
.....  
.....  
.....

Presupposti e motivazioni all'origine dell'investimento:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Concessioni o autorizzazioni edilizie nonché eventuali autorizzazioni concessioni, nulla-osta prescritti per la realizzazione dell'intervento:

.....  
.....  
.....

**F a) Progettazione, D.L., oneri per le concessioni edilizie e collaudi (max 5% dell'investimento ammissibile relativo alle opere civili):**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Preventivi relativi ai costi di progettazione, D.L., oneri per concessioni e collaudi	Importo (al netto di IVA)



**F b) Interventi di natura edilizia**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

<b>Computo metrico/preventivi (con indicazione di data, fornitore, oggetto)</b>	<b>Importo (al netto di IVA)</b>

**F c) Impianti, attrezzature ed arredi nuovi di fabbrica:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

<b>Preventivi (con indicazione di data, fornitore, oggetto)</b>	<b>Importo (al netto di IVA)</b>

**F d) Software e licenze d'uso:**

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

Preventivi (con indicazione di data, fornitore, oggetto)	Importo (al netto di IVA)

**F e) Costi di garanzia prestata da organismi collettivi di garanzia fidi:**

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

Costi previsti per il prestito di garanzia	Importo (al netto dei costi associazione al consorzio)

**F f) - data prevista di avvio del programma**

\_\_\_\_\_

- data prevista di ultimazione

\_\_\_\_\_

**F g) Annotazioni:**

.....

.....

.....

.....

.....

**Riepilogo delle spese del programma**

CATEGORIA DI SPESE		IMPORTI
a)	Progettazione e direzione lavori, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge, fino ad un valore massimo del 5% degli investimenti ammissibili relativi alle opere murarie	
b)	Esecuzione di interventi di carattere edilizio	
c)	Acquisto di impianti, attrezzature e di arredi, nuovi di fabbrica, strettamente funzionali all'attività di impresa (esclusi mezzi targati per il trasporto di merci e/o persone)	
d)	Acquisto di software e relative licenze d'uso	
e)	Costi delle garanzie prestate da organismi collettivi di garanzia fidi	
<b>TOTALE</b>		

Data.....TIMBRO E FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE

## ALLEGATO 2

RACCOMANDAZIONE 2003/361/CE

## COMMISSIONE

## RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 2003

relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese

[notificata con il numero C(2003) 1422]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/361/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 211, secondo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) In una relazione presentata al Consiglio nel 1992 su richiesta del Consiglio «industria» del 28 maggio 1990, la Commissione aveva proposto di limitare la proliferazione delle definizioni di piccole e medie imprese in uso a livello comunitario. La raccomandazione 96/280/CE della Commissione del 3 aprile 1996 riguardante la definizione delle piccole e medie imprese<sup>(1)</sup>, era fondata sull'idea che l'esistenza di definizioni diverse a livello comunitario e a livello nazionale potesse essere fonte di incoerenza. Nell'ottica del mercato unico privo di frontiere interne si era già considerato che il trattamento delle imprese dovesse essere fondato su una base costituita da regole comuni. La conferma di tale approccio è tanto più necessaria se si tiene conto delle numerose interazioni tra provvedimenti nazionali e comunitari di sostegno alle microimprese, alle piccole e alle medie imprese (PMI), ad esempio in materia di Fondi strutturali e di ricerca, e per evitare che la Comunità indirizzi le sue azioni a un certo tipo di PMI e gli Stati membri a un altro. Inoltre il rispetto della stessa definizione da parte della Commissione, degli Stati membri della Banca europea per gli investimenti (BEI) e del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) può rendere più coerenti ed efficaci tutte le politiche a favore delle PMI, limitando i rischi di distorsione della concorrenza.
- (2) La raccomandazione 96/280/CE è stata ampiamente applicata dagli Stati membri e la definizione contenuta nel suo allegato è stata ripresa in particolare nel regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese<sup>(2)</sup>. Oltre che provvedere al necessario adeguamento agli sviluppi economici, come previsto dall'articolo 2 dell'allegato di suddetta raccomandazione,

vanno anche considerate talune difficoltà di interpretazione emerse nel corso della sua applicazione, nonché le osservazioni provenienti dalle imprese. Viste le modificazioni da apportare alla raccomandazione 96/280/CE e per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire detta raccomandazione.

- (3) Occorre precisare che, conformemente agli articoli 48, 81 e 82 del trattato, come interpretati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee si deve considerare impresa qualsiasi entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolga un'attività economica, incluse in particolare le entità che svolgono un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente un'attività economica.
- (4) Il criterio del numero degli occupati (in prosieguo «il criterio degli effettivi») rimane senza dubbio tra i più significativi e deve imporsi come criterio principale; tuttavia l'introduzione di un criterio finanziario costituisce il complemento necessario per apprezzare la vera importanza di un'impresa, i suoi risultati e la sua situazione rispetto ai concorrenti. Non sarebbe però auspicabile prendere in considerazione come criterio finanziario solo il fatturato, dato che il fatturato delle imprese nel settore del commercio e della distribuzione è normalmente più elevato di quello del settore manifatturiero. Il criterio del fatturato deve quindi essere considerato unitamente a quello del totale di bilancio, che riflette l'insieme degli averi di un'impresa, ed uno dei due criteri può essere superato.
- (5) Per quanto concerne le soglie per il fatturato, esse riguardano imprese che svolgono attività economiche estremamente diverse. Per non ridurre indebitamente il vantaggio derivante dall'applicazione della definizione è opportuno procedere ad un'attualizzazione, tenendo conto dell'andamento sia dei prezzi che della produttività.

<sup>(1)</sup> GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33.

20.5.2003

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 124/37

- (6) Per quanto concerne le soglie per il totale di bilancio, in mancanza di elementi nuovi è opportuno confermare l'approccio che consiste nell'applicare alle soglie del fatturato un coefficiente basato sul rapporto statistico esistente tra queste due variabili. L'andamento statistico osservato implica un aumento più rilevante della soglia del fatturato. Essendo tale andamento diverso a seconda della dimensione delle imprese, per riflettere il più fedelmente possibile l'andamento economico e non penalizzare le microimprese e le piccole imprese rispetto a quelle di dimensioni medie è opportuno anche modulare il suddetto coefficiente. Per le microimprese e le piccole imprese il coefficiente è molto vicino a 1. Pertanto, in un'ottica di semplificazione, per tali categorie va mantenuta la stessa cifra per la soglia del fatturato e per la soglia del totale di bilancio.
- (7) Come espresso nella raccomandazione 96/280/CE, le soglie finanziarie e quelle relative al personale occupato rappresentano limiti massimi e gli Stati membri, la BEI ed il FEI possono stabilire soglie più basse di quelle comunitarie per orientare i loro interventi a una categoria precisa di PMI. Per motivi legati alla semplificazione amministrativa si deve anche consentire la selezione di un solo criterio, quello degli effettivi, per l'attuazione di determinate politiche, eccetto per i settori regolati dal diritto della concorrenza, che richiedono l'impiego e il rispetto di determinati criteri finanziari.
- (8) A seguito dell'approvazione, della Carta europea delle piccole imprese da parte del Consiglio europeo di Santa Maria da Feira, svoltosi nel giugno 2000, è inoltre opportuno definire con maggiore precisione le microimprese, che costituiscono una categoria di piccole imprese particolarmente importante per lo sviluppo dell'imprenditorialità e per la creazione di posti di lavoro.
- (9) Per meglio valutare la realtà economica delle PMI ed escludere dalla definizione i gruppi di imprese il cui potere economico supera quello di una PMI, è necessario distinguere i vari tipi di imprese: autonome, con partecipazioni che non implicano posizioni di controllo (imprese associate), oppure collegate ad altre imprese. Il livello del 25 % di partecipazione quale soglia, indicata dalla raccomandazione 96/280/CE, al di sotto della quale l'impresa è considerata autonoma, rimane immutato.
- (10) Per promuovere la costituzione di imprese, il finanziamento delle PMI con fondi propri e lo sviluppo locale e rurale, le imprese devono poter essere considerate autonome anche in presenza di una partecipazione uguale o superiore al 25 %, di determinate categorie di investitori che svolgono un ruolo positivo per tali finanziamenti e tali costituzioni. È tuttavia opportuno precisare le condizioni applicabili a tali investitori. Le persone fisiche o gruppi di persone fisiche che svolgono attività regolare di investimento in capitali di rischio («business angels») sono menzionate in modo specifico poiché, rispetto agli altri investitori in capitale di rischio, la loro funzione di fornire appropriata consulenza ai nuovi imprenditori rappresenta un contributo prezioso. Il loro investimento in capitale proprio fornisce anche un complemento all'attività delle società di capitale di rischio, fornendo importi più limitati in stadi precoci dell'esistenza dell'impresa.
- (11) Ai fini della semplificazione, in particolare per gli Stati membri e per le imprese, nella definizione delle imprese collegate è opportuno riprendere, quando sono riferibili all'oggetto della presente raccomandazione, le condizioni stabilite dall'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 fondata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e riguardante i conti consolidati<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(2)</sup>. Per rafforzare le misure di promozione degli investimenti di fondi propri nelle PMI è stata inserita una presunzione juris tantum che non vi sia un'influenza dominante sull'impresa in questione, riprendendo i criteri dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, fondata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e riguardante i conti annuali di talune forme societarie<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE.
- (12) Per riservare alle imprese che ne hanno veramente bisogno i vantaggi derivanti da varie regolamentazioni o misure a loro favore, si possono anche prendere in considerazione, se del caso, le relazioni esistenti tra le imprese tramite persone fisiche. Al fine di ridurre allo stretto necessario l'esame di tali relazioni è opportuno limitare l'esame stesso alle relazioni delle società che svolgono attività sullo stesso mercato o su mercati contigui riferendosi, se necessario, alla definizione del mercato in questione che è stata oggetto della comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato in questione ai fini del diritto comunitario della concorrenza<sup>(4)</sup>.
- (13) Al fine di evitare distinzioni arbitrarie tra i vari enti pubblici di uno Stato membro e a fini di certezza del diritto, è necessario confermare che un'impresa in cui almeno il 25 % dei diritti di capitale o di voto è controllato da un organismo collettivo pubblico o da un ente pubblico non è una PMI.
- (14) Per alleviare l'onere amministrativo gravante sulle imprese, agevolare e accelerare il trattamento amministrativo di dossier per i quali è richiesta la qualifica di PMI, è opportuno prevedere la possibilità a dichiarazioni sull'onore delle imprese stesse, che attestino determinate caratteristiche dell'impresa in questione.

<sup>(1)</sup> GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28.<sup>(3)</sup> GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.<sup>(4)</sup> GU C 372 del 9.12.1997, pag. 5.

L 124/38

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

20.5.2003

- (15) È opportuno precisare chi debba essere compreso tra il personale pertinente ai fini della definizione di PMI. Per incentivare lo sviluppo della formazione professionale e della formazione in alternanza è auspicabile non tenere conto, nel calcolo del numero di dipendenti, degli apprendisti e degli studenti con contratto di formazione professionale. Non dovrebbero essere contabilizzati nemmeno i dipendenti in congedo di maternità o in congedo parentale.
- (16) I vari tipi di imprese definiti in funzione delle relazioni con altre imprese corrispondono a gradi di integrazione oggettivamente diversi. Di conseguenza è opportuno applicare modalità diverse a ogni tipo di impresa per effettuare il calcolo dei dati quantitativi relativi alla loro attività e al loro potere economico,

FORMULA LA SEGUENTE RACCOMANDAZIONE:

*Articolo 1*

1. La presente raccomandazione riguarda la definizione delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese utilizzata nelle politiche comunitarie applicate all'interno della Comunità e dello Spazio economico europeo.
2. Si raccomanda agli Stati membri, alla Banca europea per gli investimenti (BEI) e al Fondo europeo per gli investimenti (FEI):
  - a) di uniformarsi al titolo I dell'allegato per tutti i loro programmi destinati alle microimprese, alle imprese medie o alle piccole imprese;

- b) di adottare i provvedimenti necessari in vista dell'impiego delle classi di dimensioni di cui all'articolo 7 dell'allegato, in particolare per elaborare un bilancio dell'impiego degli strumenti finanziari comunitari.

*Articolo 2*

Le soglie indicate all'articolo 2 dell'allegato costituiscono valori massimi. Gli Stati membri, la BEI, e il FEI possono stabilire, in taluni casi, soglie inferiori. Essi possono anche decidere di impiegare unicamente il criterio degli effettivi per l'attuazione di determinate politiche, eccetto nei settori disciplinati dalle varie normative in materia di aiuti pubblici.

*Articolo 3*

La presente raccomandazione sostituisce la raccomandazione 96/280/CE a decorrere dal 1° gennaio 2005.

*Articolo 4*

Gli Stati membri, la BEI e il FEI sono destinatari della presente raccomandazione.

Essi sono invitati a comunicare alla Commissione, entro il 31 dicembre 2004, le misure adottate per conformarvisi, nonché, entro il 30 settembre 2005, i primi risultati della sua applicazione.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2003.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

20.5.2003

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 124/39

## ALLEGATO

## TITOLO I

**DEFINIZIONE DELLE MICROIMPRESE, PICCOLE IMPRESE E MEDIE IMPRESE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE**

## Articolo 1

**Impresa**

Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica.

## Articolo 2

**Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese**

1. La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

## Articolo 3

**Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari**

1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non identificabili come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 %, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio («business angels») che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi i 250 000 EUR;
  - b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
  - c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
  - d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.
3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
    - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
    - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
    - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
    - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.



L 124/40

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

20.5.2003

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma tramite una o più altre imprese, o con degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali sussiste una delle suddette relazioni attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.

Si considera mercato contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associate o collegata nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o più, da una o più imprese collegate fra di loro o attraverso persone fisiche o un gruppo di persone fisiche. La dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie.

#### Articolo 4

##### Dati necessari per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.

2. Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2 essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.

3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

#### Articolo 5

##### Gli effettivi

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative-anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

- a) dai dipendenti che lavorano nell'impresa;
- b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
- c) dai proprietari gestori;
- d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata.

#### Articolo 6

##### Determinazione dei dati dell'impresa

1. Per le imprese autonome i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono dedotti dai conti dell'impresa stessa.

20.5.2003

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 124/41

2. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano già stati ripresi tramite il consolidamento.

Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi vengono aggregati in modo proporzionale i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4. Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una data impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.

## TITOLO II

### DISPOSIZIONI VARIE

#### Articolo 7

##### Statistiche

La Commissione adotta le misure necessarie per presentare le statistiche da essa elaborate in base alle classi di imprese seguenti:

- a) da 0 a 1 persona;
- b) da 2 a 9 persone;
- c) da 10 a 49 persone;
- d) da 50 a 249 persone.

#### Articolo 8

##### Riferimenti

1. Tutte le normative comunitarie o programmi comunitari che saranno modificati o adottati e che facciano menzione dei termini «PMI», «microimpresa», «piccola impresa» o «media impresa», o di termini simili dovrebbero fare riferimento alla definizione di cui alla presente raccomandazione.

2. Gli attuali programmi comunitari che utilizzano la definizione di PMI della raccomandazione 96/280/CE, continueranno, a titolo transitorio, a produrre effetti e ad essere applicati alle imprese che, all'atto della loro adozione, erano considerate PMI. Gli obblighi giuridici assunti dalla Commissione sulla base di tali programmi resteranno immutati.

Senza pregiudizio al primo comma, in suddetti programmi non potrà essere apportata alcuna modifica alla definizione di PMI se non adottando la definizione contenuta nella presente raccomandazione, in conformità al paragrafo 1.

#### Articolo 9

##### Revisione

Sulla base di un bilancio relativo all'applicazione della definizione di cui alla presente raccomandazione, elaborato entro il 31 marzo 2006 e prendendo in considerazione le eventuali modificazioni dell'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE riguardante la definizione delle imprese collegate ai sensi di tale direttiva, la Commissione adegua, per quanto necessario, la definizione di cui alla presente raccomandazione, in particolare le soglie relative al fatturato e al totale di bilancio, al fine di tenere conto dell'esperienza acquisita e dell'andamento economico all'interno della Comunità.

## DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E FORESTE SETTORE TURISMO

**Elenco degli esercizi ricettivi vincolati alla loro specifica destinazione ai sensi delle leggi regionali 48/83 come modificata dalla l.r. 16/92, n. 1/85, n. 22/98 e n. 19/90 nonché della L. n. 284/91 e dei Programmi Comunitari "Resider", "Renaval", "Ob. 5B" (aggiornato al 31.12.2004).**

(segue allegato)

### Provincia di GENOVA

Elenco degli esercizi ricettivi vincolati alla loro specifica destinazione ai sensi delle leggi regionali n. 48/83 come modificata dalla l.r. 16/92, 1/85, 22/98 e 19/00 nonché dalla legge 284/91 e dei Programmi Comunitari "Resider", "Renaval", "Ob. 5B e F.I.R. (aggiornato al 31 dicembre 2004).

COMUNE	INDIRIZZO	DENOMINAZIONE	SCADENZA VINCOLO
ARENZANO	L.RE STATI UNITI	GRAND HOTEL	31/12/2012
BOGLIASCO	V.AURELIA 5	VILLA FLORA	29/06/2011
BORZONASCA	LOC. LAGO DI MALANOTTE	U RUSTEGU	08/03/2010
BORZONASCA	V. ASENINO	GUEST HOSE	10/08/2011
BORZONASCA	V.OLIVETTE 12	ULIVI	03/04/2010
BUSALLA	V.V.VENETO 177	VITTORIA	02/02/2011
CAMOGLI	SALITA PINETO 15	CASMONA	29/05/2012
CAMOGLI	V.CUNEO 34	CENOBIO DEI DOGI	09/04/2011
CAMOGLI	V.S.FRUTTUOSO 10	DA GIOVANNI	14/09/2005
CAMOGLI	V.GARIBALDI 55	LA CAMOGLIESE	10/06/2012
CAMOGLI	V. GAGGINI 23	PORTOFINO KULM	06/03/2011
CASARZA LIGURE	V. VERICI 21	CASA ACCOGLIENZA PELLEGRINI (C.F.)	22/03/2010
CASELLA	P.ZZA XXV APRILE	MAGENTA	28/07/2010
CHIAVARI	C.VALPARAISO	SAN PIETRO	04/05/2008
COGOLETO	V. CASCINE 9	CIARIN	31/12/2009
COGOLETO	V.AL DESERTO 1	LA PINETA	31/12/2011
COGOLETO	V.CHIAPPINO 4	OSSERVATORIO (P.V.)	24/05/2011
COGOLETO	V.DEL PARCO 2	SERENO	22/02/2011
FONTANIGORDA	LOC. 2 PONTI 1	AL GIRARROSTO	08/01/2011
GENOVA	V. BALBI 29/8	ACQUAVERDE	02/05/2013
GENOVA	P.ZZA ACQUAVERDE 1	AQUILA E REALE	22/12/2013
GENOVA	V.ASSAROTTI 40C	ASSAROTTI	30/01/2012
GENOVA	V.LE DELLE PALME 16	ASTOR	16/10/2010

GENOVA	V.BALBI 21/3	BALBI	15/05/2011
GENOVA	VICO DEI MIGLIORINI 8	BEST WESTERN METROPOLI	23/11/2014
GENOVA	VIA BOCCADASSE 14	BOCCADASSE	27/01/2011
GENOVA	VIA BALBI 38	BRITANNIA	12/07/2010
GENOVA	V.CAIROLI 14/4	CAIROLI	02/04/2007
GENOVA	V.SAN SEBASTIANO 6	CITY	02/08/2011
GENOVA	V.PORTA SOPRANA 27	COLOMBO	03/08/2006
GENOVA	V. ROSSETTI 5	HOTEL IRIS	09/08/2012
GENOVA	V.VAL CISMON 1	ESPERIA	14/03/2013
GENOVA	S.TA S. SIRO1	FEDERALE	14/05/2013
GENOVA	V. FIUME 9 R.	FIUME	04/06/2014
GENOVA	P.TA A. GARIBALDI 18	MARINELLA	16/06/2013
GENOVA	V.MIGLORINI 8	METROPOLE	24/05/2010
GENOVA	V.LOMELLINI 6/1	MINI HOTEL	02/11/2006
GENOVA	V.BALBI 155 R	NUOVO NORD	28/11/2013
GENOVA	VIA PONTE CALVI 5	RIO	10/07/2012
GENOVA	V. A. DORIA 4A	SAN MARCO	07/03/2013
GENOVA	V.ARSENALE DI TERRA 5	SAVOIA MAJESTIC	24/07/2012
GENOVA	V.DON VERITA' 4R	SIRENELLA	18/10/2005
GENOVA	VIA XX SETTEMBRE 23/7	SOANA	10/01/2011
GENOVA	V.GAZZOLO 7	SOGGIORNO AL MARE	06/04/2010
GENOVA	V.ALFIERI 7	STELLA	31/12/2007
GENOVA	V.DEI MILLE 17	TIRRENO	17/09/2013
GENOVA	VICO CICALA 3	VERONESE	22/12/2010
GENOVA	V.LE SAULI 5	VIALE SAULI (ex SAULI)	31/01/2012
GENOVA	V. SARFATTI 8	VILLA BONERA	10/02/2014
GENOVA	V.CAPOLUNGO 15	VILLA PAGODA	04/06/2008
GORRETO	V.NAZIONALE 3	MIRAMONTI	16/04/2009
LAVAGNA	V.MATTEOTTI 19A	AMBRA	02/08/2006
LAVAGNA	V.DEI DEVOTO 81	ANCORA	22/06/2012
LAVAGNA	V.COMO 41	TIRRENO	24/04/2008

MELE	V.FADO 78	IL FADO'78	24/07/2011
MIGNANEGO	V. ALLA VITTORIA 46	LA VITTORIA	12/03/2013
MONEGLIA	LOC.ROSPO	LA ROCCA INCATENATA	31/12/2007
MONEGLIA	LOC.LA SECCA	LEOPOLD	25/10/2009
MONEGLIA	V.VENINO 16	MONDIAL	31/12/2005
MONEGLIA	C.SO LONGHI 19	PICCOLO M.	30/06/2010
MONEGLIA	V.VENINO 12	VILLA EDERA	24/10/2010
MONTOGGIO	LOC. TRE FONTANE15	ANTICA TRATTORIA ROSIN	25/02/2014
MONTOGGIO	VIA MANGINI 20	DA ALFREDO	22/06/2011
MONTOGGIO	LOC.CRETO	DEI CACCIATORI	13/05/2008
ORERO	VIA SCOGLIO	DEI CAVALIERI (loc.)	27/11/2010
PORTOFINO	V. DUCA ABRUZZI	PICCOLO HOTEL	11/10/2012
PORTOFINO	V.LE BARATTA 13	SPLENDIDO	15/05/2009
PROPATA	FRAZ. CAPRILE	BERTO	18/01/2012
PROPATA	P.ZZA DELLA CORRIERA 12	PAULIN	27/04/2011
RAPALLO	V. GRAMSCI 4	ASTORIA	24/09/2014
RAPALLO	G. MONTALLEGRO 20/22	LA PIAZZETTA	14/06/2012
RAPALLO	V.FIORIA 105	PRIMO SOLE	27/02/2006
RAPALLO	V.IV NOVEMBRE 2	RIVIERA	30/06/2006
RAPALLO	P.ZZA IV NOVEMBRE 3	TIGULLIO ROYAL	06/07/2014
RECCO	V.VASTATO 5	DA O VITTORIO	27/06/2005
RECCO	V.ROMA 274	LA VILLA (ex Oasi)	31/12/2005
REZZOAGLIO	V.STATALE 63	LA PINETA	08/10/2007
REZZOAGLIO	V.S.S.586 DELL'AVETO 28	PARETIN	24/06/2006
ROVEGNO	V. RELAMA 72	PARADISO	17/05/2011
SAN COLOMBANO CERTENOLI	V. FOSSATO 3	IL MULINO (Loc.)	09/04/2014

---

SANTA MARGHERITA L.	V. PARAGGI A MONTE 56	ARGENTINA	26/01/2010
SANTA MARGHERITA L.	V.ZARA 1	CONTE VERDE	29/12/2005
SANTA MARGHERITA L.	V.PAGANA 8	CONTINENTAL	24/07/2006
SANTA MARGHERITA L.	C.SO MARCONI 3	LAURIN	05/01/2011
SANTA MARGHERITA L.	V.PAGANA 2	METROPOLE	18/07/2012
SANTA MARGHERITA L.	V.MILITE IGNOTO 30	MIRAMARE G.H.	30/06/2008
SANTA MARGHERITA L.	V.BELVEDERE 10	NUOVA RIVIERA	05/03/2011
SANTA MARGHERITA L.	V.FAVALA 31	PARK SUISSE	16/01/2012
SANTA MARGHERITA L.	V.MILITE IGNOTO 44	REGINA ELENA	07/06/2011
SANTA MARGHERITA L.	V. RAINUSSO 3	TIGULLIO ET DE MILAN	31/01/2012
S. STEFANO D'AVETO	V.BADINELLI 1	GROPPO ROSSO	21/05/2007
SANT'OLCESE	V.VICOMORASSO 22	AGNESE	30/09/2007
SERRA RICCO'	P.ZZA SAN ROCCO 4	GELSOMINO	31/12/2007
SESTRI LEVANTE	VICO DEL CORO 18	DUE MARI	15/09/2013
SESTRI LEVANTE	P.NOVARA 7	ELISABETTA	24/03/2005
SESTRI LEVANTE	V.CAPPUCCINI 43	HELVETIA	30/06/2007
SESTRI LEVANTE	V.RIMEMBRANZA 15	MIRA	21/06/2011
SESTRI LEVANTE	V.VESPUCCI 35	QUATTRO VENTI	02/10/2009
TIGLIETO	STR. MONTECALVO 37	VILLA MARGHERITA	04/05/2011
TORRIGLIA	LOC.PENTEMA	AL PETTIROSSO	08/02/2011
VOBBIA	LOC.ALPE	ALPINO	24/10/2008

## Provincia di IMPERIA

Elenco degli esercizi ricettivi vincolati alla loro specifica destinazione ai sensi delle leggi regionali n. 48/83 come modificata dalla l.r. 16/92, 1/85, 22/98 e 19/00 nonché dalla legge 284/91 e dei Programmi Comunitari "Resider", "Renaval", "Ob. 5B e F.I.R. (aggiornato al 31 dicembre 2004).

COMUNE	INDIRIZZO	NOME	SCADENZA VINCOLO
APRICALE	V. ROMA	DEI CARUGI (LOC.)	16/05/2010
APRICALE	STR.DA S.PIETRO	LA FAVORITA	23/01/2008
AQUILA D'ARROSCIA	BORG. SALINO 4	AL SOLE	14/01/2010
AQUILA D'ARROSCIA	V.AIRA 3	AQUILA	28/05/2009
BADALUCCO	V. U. SECONDO 39	LA ROCCA	23/05/2012
BORDIGHERA	V.PELLOUX 42	AURORA	21/09/2011
BORDIGHERA	C.SO ITALIA 21	BORDIGHERA TERMINUS	31/12/2008
BORDIGHERA	V. ARZIGLIA 40	DEI FIORI (R.T.A.)	21/10/2013
BORDIGHERA	V. PORTICO DELLA PUNTA 34	G.H. DEL MARE	23/04/2012
BORDIGHERA	V.REG.MARGHERITA 49	LA LUCCIOLA	15/05/2008
BORDIGHERA	V. C. BALBO 7	MIRELIA	14/02/2013
BORDIGHERA	L.MARE ARGENTINA 16/18	PARIGI	25/07/2013
BORDIGHERA	V.ROMANA 70	VILLA ELISA	31/12/2006
BORDIGHERA	V.ROMANA 55	VIRGINIA	31/12/2008
CAMPOROSSO	C.SO REPUBBLICA 102	DEL PONTE	15/11/2010
CERIANA	V. ARMEA SUD 2006	VECCHIA FATTORIA (LOC.)	28/10/2010
CERVO	V. ALLA FOCE 29	DEL MARE	01/12/2010
DIANO MARINA	V.TORINO 21	ARC EN CIEL	30/03/2011
DIANO MARINA	P.ZZA MAZZINI 5	BAIA BIANCA	21/03/2012
DIANO MARINA	V.G.ARDOINO 24	BELLEVUE ET MEDITERRANEE	04/04/2013
DIANO MARINA	V.DEI GAROFANI 4-6	CAPRI	02/08/2011
DIANO MARINA	V.DEI GIGLI 5	CORALLO	15/10/2006

DIANO MARINA	V. DEGLI OLEANDRI 15	DIANA MAJESTIC	30/06/2007
DIANO MARINA	V. G. ARDOINO 76	EDEN PARK	03/12/2012
DIANO MARINA	V.AGLI ORTI 6	EMANUEL (R.T.A.)	18/10/2005
DIANO MARINA	V.DEI GERANI 9	GABRIELLA	06/12/2914
DIANO MARINA	V.LE TORINO 21	GOLFO E PALME	30/01/2013
DIANO MARINA	V.LA FIORITA 9	HELIOS	01/10/2011
DIANO MARINA	V.G.ARDOINO 38	HOLIDAYS	31/03/2005
DIANO MARINA	V.S.ELMO 2	IVA	28/12/2005
DIANO MARINA	V.TORINO 3	JASMIN	25/02/2010
DIANO MARINA	V.S.GIACOMO 19	JOLANDA	15/10/2006
DIANO MARINA	V. OLEANDRI 11	KRISTALL	06/12/2011
DIANO MARINA	V. SAUSETTE 24	LE CARAVELLE	21/06/2012
DIANO MARINA	V.AURELIA 19	L'ULIVO	31/12/2005
DIANO MARINA	V.LE MATTEOTTI 32	MORCHIO	31/12/2005
DIANO MARINA	P.ZZA MAZZINI 10	OLYMPIC	14/01/2013
DIANO MARINA	V.LE TORINO 2	PALACE	23/01/2006
DIANO MARINA	V.S.ELMO 10	PICCOLO HOTEL	05/08/2007
DIANO MARINA	V. DEI GIGLI 9	SAN CARLO	09/02/2011
DIANO MARINA	V.GEN.ARDOINO 73	SILVANO	24/05/2013
DIANO MARINA	V.LE KENNEDY 117	SOLE	10/12/2012
DIANO MARINA	V. G. ARDOINO 148	SOLE MARE	08/10/2012
DIANO MARINA	V.SAUSETTE 8	SPLENDID	10/10/2012
DIANO MARINA	V.MILANO 72	TORINO	21/10/2013
DIANO MARINA	V. AURELIA 19	ULIVO	20/06/2012
IMPERIA	V. PRIV. RAMBALDI 2	ARISTON	15/06/2011
IMPERIA	C.SO GARIBALDI 29	CORALLO	11/07/2007
IMPERIA	V.CASCIONE 184	COSTA	10/04/2012
IMPERIA	V.SCARINCIO 148	CROCE DI MALTA	01/02/2010
IMPERIA	V.LE MATTEOTTI 29	ITALIA	20/12/2012
IMPERIA	SPIANATA BORGO PERI 8	KRISTINA	27/05/2013
IMPERIA	V. PRIV. SANT'ANTONIO 17	MIMOSA	27/02/2013
IMPERIA	V.PRIV.RAMBALDI 15	NELLA	12/03/2008



IMPERIA	V.PIRINOLI 14	ROBINIA	09/08/2006
IMPERIA	STRADA COLLA 123	VILLA GIADA	25/06/2011
ISOLABONA	REG. PRATI GONTER	DELLE ROSE (camp.)	07/08/2011
MENDATICA	V. S. BERNARDO 28	LA CAMPAGNOLA	31/12/2009
MENDATICA	V.S.BERNARDO	SAN BERNARDO	20/11/2008
MOLINI DI TRIORA	P.ZZA ROMA 21	SANTO SPIRITO	11/12/2010
OSPEDALETTI	V.MATTEOTTI 11	ITALIA	24/09/2008
OSPEDALETTI	L.MARE COLOMBO 102	LE ROCCE DEL CAPO	13/04/2011
PIEVE DI TECO	V. MANFREDI 8	DEL CAVOLO (loc.)	26/10/2010
PIEVE DI TECO	P.ZZA CARENZI 11	DELL'ANGELO	15/04/2007
PIGNA	LOC. LAGO PIGO	TERME	08/03/2011
REZZO	V.CANADA 10	NEGRO	28/08/2007
ROCCHETTA NERVINA	LOC. MORGHE	LAGO BIN	07/06/2010
SAN BARTOLOMEO AL MARE	V.COLOMBO 28	DELLE ROSE	07/10/2014
SAN BARTOLOMEO AL MARE	V.AURELIA 119	FORTUNA	11/12/2008
SAN BARTOLOMEO AL MARE	V.LUNGOMARE 28	ONDINA	28/12/2005
SAN BARTOLOMEO AL MARE	V. AURELIA 207	VILLA SAN GIUSEPPE	04/03/2013
SAN BARTOLOMEO AL MARE	V.AURELIA 223	VILLA DANIELA (ex Anna)	18/06/2012
SANREMO	V.ROMA 36	AMBROSIANO	05/02/2006
SANREMO	C.SO RAIMONDO 2	ARENELLA	05/04/2010
SANREMO	C.SO MAZZINI 507	ARISTON MONTECARLO	11/07/2012
SANREMO	L.MARE TRENTO TRIESTE 53	BEAU RIVAGE	11/04/2005
SANREMO	C.SO MATUZIA 41	BEL SOGGIORNO	22/03/2012
SANREMO	P.ZZA C. BATTISTI 28	BONONIA	01/12/2010
SANREMO	C.SO MOMBELLO 50	CENTRO	18/04/2013
SANREMO	V.CAVALLOTTI 194	CORSO	05/11/2009
SANREMO	C.SO GARIBALDI 20	CORTESE	02/07/2012

SANREMO	V. MARSAGLIA 45	CORTESE DIP.	02/07/2012
SANREMO	C.SO IMPERATRICE 34	DES ANGLAIS	05/01/2010
SANREMO	V.SOLARO 4	EDEN	12/02/2012
SANREMO	C.SO RAIMONDO 45	ESPERIA	20/03/2011
SANREMO	C.SO CAVALLOTTI 111	EVELINE PORTO SOLE	29/05/2006
SANREMO	RONDO GARIBALDI 2	GRAZIELLA	07/02/2007
SANREMO	V. PIETRALUNGA 13	IST. SACRA FAMIGLIA	03/09/2014
SANREMO	C.SO IMPERATRICE 70	LOLLI PALACE	12/08/2007
SANREMO	C.SO MATUZIA 2	LONDRA G.H.	31/12/2009
SANREMO	V. RUFFINI 15/21	MARINELLA e DIP.	31.12.2013
SANREMO	C.SO IMPERATRICE 77	MARISTELLA	08/08/2013
SANREMO	C.SO MATTEOTTI 3	NAZIONALE	09/04/2014
SANREMO	V.SOLARO 134	NYALA	15/11/2012
SANREMO	V. ROCCASTERONE 12	PARADISO	31/05/2010
SANREMO	C.SO MATUZIA 84	RIO	23/12/2013
SANREMO	V.TIRO A VOLO 3	VILLAGGIO DEI FIORI (camp.)	27/09/2011
SANREMO	C.SO CAVALLOTTI 52	VILLA SANTA CLOTILDE	05/02/2014
SANTO STEFANO AL MARE	L.MARE D'ALBERTIS 69	LUCCIOLA	31/11/2012
TAGGIA	V.AURELIA LEV. 1	ARGENTINO	04/06/2011
TAGGIA	V. STAZIONE 137	EUROPA	24/07/2012
TAGGIA	V.LIDO 3	GRAZIELLA	03/12/2009
TAGGIA	V.CORNICE 10	ROMA	27/07/2011
TAGGIA	V.LUNGOMARE 1	VITTORIA GRATTACIELO	15/12/2006
VENTIMIGLIA	V.MATTEOTTI 8	CALYPSO	30/06/2005
VENTIMIGLIA	C.SO GENOVA 39	REGINA	25/11/2005
VENTIMIGLIA	C.SO MARCONI 24	SEA GULL	17/01/2010
VENTIMIGLIA	C.SO MARCONI 12	SOLE-MARE	13/04/2010

## PROVINCIA DI SAVONA

Elenco degli esercizi ricettivi vincolati alla loro specifica destinazione ai sensi delle leggi regionali n. 48/83 come modificata dalla l.r. 16/92, 1/85, 22/98 e 19/00 nonché dalla legge 284/91 e dei Programmi Comunitari "Resider", "Renavale", "Ob. 5B e F.I.R. (aggiornato al 31 dicembre 2004)

COMUNE	INDIRIZZO	NOME	SCADENZA VINCOLO
ALASSIO	V. P.FERRERI 77	ADLER	30/06/2014
ALASSIO	V.BOSELLI 24	AL MAREAL MARE	31/12/2007
ALASSIO	V. GIOIA 25	AIDA	25/05/2013
ALASSIO	REG.GAZZE 1	AL SOLE	31/12/2009
ALASSIO	C.SO L.DA VINCI 146	ALFIERI	05/12/2005
ALASSIO	V.ROMA 52	ATLANTIC	23/04/2006
ALASSIO	V. MORTEO 10	AUSONIA	16/02/2005
ALASSIO	V.GRAMSCI 36	BADANO SUL MARE	15/04/2013
ALASSIO	V. I. DELL'ORO 4	BAIA BLU	08/09/2011
ALASSIO	V. HAMBURY 140	CORALLO (R.T.A.)	31/12/2014
ALASSIO	V.DIAZ 28	CORSO	13/04/2014
ALASSIO	C.SO EUROPA 24	CURTIS	31/12/2014
ALASSIO	V.LE MARCONI 78	DEI FIORI	19/09/2013
ALASSIO	V.GARIBALDI 110	DIANA G.H.	16/03/2011
ALASSIO	V.MILITE IGNOTO 4	EUROPA UNITA (R.T.A.)	18/02/2014
ALASSIO	V.DORIA 34	FLORA SUL MARE	31/12/2008
ALASSIO	VICO RODI 2	GANDOLFO	31/12/2009
ALASSIO	V.PRIVATA A. FERRO 2	GARDEN	04/07/2012
ALASSIO	V.V.VENETO 105	LA BALNEARIA	05/11/2006
ALASSIO	V.GRAMSCI 57	LAMBERTI	31/12/2005
ALASSIO	V.XXV APRILE 175	LA MILANESE	26/03/2007
ALASSIO	V.IV NOVEMBRE 9	LIDO	01/09/2013
ALASSIO	V.LEONARDO DA VINCI 300	MAJESTIC	15/04/2014
ALASSIO	V.GIANCARDI 47	MARE E MONTI (C.A.V.)	23/05/2011
ALASSIO	V.ROMA 63	MEDITERRANEE G.H.	30/07/2012
ALASSIO	V. DANTE 175	MEDUSA (R.T.A.)	26/01/2013
ALASSIO	V.A.DORIA 16	MIMOSA	14/05/2006

ALASSIO	V.MAZZINI 119	NUOVO SUISSE	08/10/2014
ALASSIO	V.S.ERASMO 4	PRIMULA	04/02/2009
ALASSIO	V.LE HANBURY 220	REGINA SUL MARE	31/12/2005
ALASSIO	V.CARDELLINO 24	RIO	21/07/2010
ALASSIO	PASS.TA CADORNA 68	SOLE MARE (R.T.A.)	13/04/2014
ALASSIO	V.MILANO 14	SAVOIA	14/02/2006
ALASSIO	V. GIOIA 4	TOSCANA	05/11/2014
ALBENGA	V. N.SAURO 90	ANCORA D'ORO	17/02/2013
ALBENGA	V. DON LASAGNA 45	CAPO LENA (P.V.)	18/11/2013
ALBENGA	V.LE PATRIOTI 46	CONCORDIA	11/06/2006
ALBENGA	V. CHE GUEVARA 17	GREEN VILLAGE (P.V.)	29/05/2012
ALBENGA	V.PIAVE 66	LA GALLINARA	02/07/2011
ALBENGA	REG.SALEA	LA PINETA (P.V.)	27/05/2010
ALBENGA	REG. LIONETTA	LIONETTA (campeggio)	31/12/2006
ALBENGA	V. DALMAZIA 8	PESCETTO	30/12/2010
ALBENGA	V.ITALIA 25	TORINO	31/12/2009
ALBENGA	L.RE COLOMBO 1	VILLA ROSA	08/05/2006
ALBISSOLA MARINA	V. GENTILE 1	METROPOL	04/04/2013
ALTARE	V. GRAMSCI 23	QUINTILIO	30/06/2010
ALTARE	V. ROMA 57	BRUNA	05/12/2011
ANDORA	V.AURELIA 69	ARISTON (R.T.A.)	27/01/2007
ANDORA	V.AURELIA 60	GARDEN	09/02/2005
ANDORA	V.MARCO POLO 16	JOLE	31/12/2005
ANDORA	V.DEL POGGIO 21	LILIANA	30/09/2006
ANDORA	V.AURELIA 96	MORESCO	20/12/2011
ANDORA	V.CAVOUR 60-62	SAN FRANCISCO (R.T.A.)	30/06/2006
ARNASCO	V. IV NOVEMBRE 7	COLLINA	18/07/2010
BALESTRINO	S.DA PROVINCIALE 59	CA' DE BERNA (R.T.A.)	07/12/2011
BALESTRINO	V.PROVINCIALE	CECCHIN	01/08/2011
BALESTRINO	V. MAZZINI 3	PASTORINO	17/03/2010

BARDINETO	P.ZA MILITE IGNOTO 4	DA TERESA	17/10/2010
BARDINETO	V. CAVE 1	MARIA NELLA	30/06/2012
BARDINETO	P.ZZA V.VENETO 1	MONTE CARMO	30/09/2006
BERGEGGI	V.XXV APRILE 37	CLAUDIO	04/03/2012
BERGEGGI	V. COLOMBO 20	MIRAMARE	09/08/2011
BORGHETTO S. SPIRITO	V. MAZZINI 45R	LIGURIA	31/01/2013
BORGIO VEREZZI	V. XXV APRILE 32	IDEAL	30/06/2010
BORGIO VEREZZI	V.VITTORIO VENETO 4	VILLA ADA	30/06/2012
BORGIO VEREZZI	V.N.SAURO 1	VILLA DELLE ROSE	24/02/2011
BORGIO VEREZZI	V. XXV APRILE 58	VILLA GLORIA	19/11/2012
BORMIDA	V. PINO SOTTANO 27	LA CASA DEL VIANDANTE (LOC)	16/10/2011
CALIZZANO	V.LEALE 7	EDEN	05/08/2006
CALIZZANO	V.LEALE 3	LUX	22/10/2011
CALIZZANO	V.VALLE 26	VILLA ELIA	10/10/2012
CASTELBIANCO	V.PENNAVAIRE 99	GIN	17/03/2010
CASTELBIANCO	V.PENNAVAIRE 166	SCOLA	05/05/2010
CELLE LIGURE	V.TORRE 25	ADRIANA	31/12/2012
CELLE LIGURE	V. MILANO 14	ALDA	25/03/2013
CELLE LIGURE	V.SIRIO 7	ARCOBALENO	29/12/2005
CELLE LIGURE	V.TORINO 19	BACICCIA (campeggio)	30/06/2005
CELLE LIGURE	V.MONTE TABOR 49	FLORA	20/03/2013
CELLE LIGURE	VIA V. VENETO 3	GIARDINO	13/02/2012
CELLE LIGURE	V.LAGORIO 24	GIOIELLO	30/06/2012
CELLE LIGURE	V.DANTE 3	LA GIARA	31/12/2009
CELLE LIGURE	V.COLLA 15	RIVIERA	25/10/2005
CERIALE	V. S. EUGENIO 51	IL PAESE DI CIRIBI' (V.T.)	16/09/2009
CERIALE	V.ROMANA 31	OLIVETO (R.T.A.)	30/06/2012

CERIALE	V.ORTI DEL LARGO 135	SABRINA (R.T.A.)	04/10/2006
CERIALE	V. AURELIA 78	TIFFANY	15/06/2013
CERIALE	L.RE DIAZ 2	TORELLI	22/07/2006
DEGO	LOC. PORRI 18	ROSINA	30/10/2010
FINALE LIGURE	V. AL CAPO 2	AL SARACENO	21/06/2012
FINALE LIGURE	V.CALVISIO 92	ASTORIA	31/12/2008
FINALE LIGURE	V. CAVIGLIA 22	CARENI	10/09/2011
FINALE LIGURE	V. CELESIA 1	FLORENZ	28/05/2012
FINALE LIGURE	V.CONCEZIONE 37	GAMBONE	29/06/2008
FINALE LIGURE	V.MIMOSE 6	GARDENIA	03/08/2005
FINALE LIGURE	V.IV NOVEMBRE 24	HOLIDAY CENTER	23/09/2014
FINALE LIGURE	V. IV NOVEMBRE 8	ITALIA (R.T.A.)	29/10/2011
FINALE LIGURE	VICO BRICCHIERI 7	MEDUSA	30/06/2009
FINALE LIGURE	V. G.CAVIGLIA 1	OLIVOTTI (R.T.A.)	03/02/2010
FINALE LIGURE	P.ZZA V. VENETO 2	REGINA	11/01/2011
FINALE LIGURE	V.LIDO 5	SERENVAL	26/05/2014
FINALE LIGURE	V. CALVISIO 102	VILLA BOLOGNANI	19/04/2012
FINALE LIGURE	V.BRUNENGI 6	VILLA GINA	31/03/2005
FINALE LIGURE	V.CALVISIO 68	VILLA MARINA	31/12/2007
LAIGUEGLIA	P.ZA CAVOUR 8	BAIA DEL SOLE 8 (R.T.A.)	06/02/2009
LAIGUEGLIA	V.BENIAMINO 23	FLORA	29/03/2005
LAIGUEGLIA	V.ASTI 5	MAMBO	31/03/2005
LAIGUEGLIA	V. DORIA 18	MEDITERRANEO	30/06/2011
LAIGUEGLIA	V.ROMA 180	ROYAL	16/04/2007
LAIGUEGLIA	V.MONACO 15	TRITONE	31/03/2005
LAIGUEGLIA	V.MAGLIONE	VILLA BIANCA	17/10/2012
LAIGUEGLIA	V. ROMA 90	VILLA IDA	22/10/2011
LOANO	V.GENOVA 44	CLAUDIA	25/01/2013
LOANO	V.AURELIA 18	CASA MARINA VIRGILLITO	23/10/2014
LOANO	V. SANT'ANDREA 1	R.T.A. COLIBRI'	25/02/2012
LOANO	C.SO EUROPA 66	CONCORDIA	30/07/2013

LOANO	V.AURELIA 59	EXCELSIOR	23/08/2010
LOANO	LUNG.RE SAURO 9	GARDEN LIDO	08/08/2013
LOANO	V. DEI GAZZI 1	I CORMORANI (R.T.A.)	13/10/2011
LOANO	V.LE MARTIRI LIBERTA' 14	IRIS	30/10/2005
LOANO	V.AURELIA 315	LA CARAVELLA	01/12/2009
LOANO	V.DEGLI ALPINI 6	LOANO 2 (R.T.A.)	11/08/2014
LOANO	V. AURELIA 21	LONDRA	31/12/2012
LOANO	P.LE MAZZINI 15	MEDITERRANEA	17/10/2012
LOANO	C.SO EUROPA 17	MILANO	16/07/2006
LOANO	V. P. ENRICO 20	MIRAFIORI	08/07/2013
LOANO	V.AURELIA 225	SAN CARLO	18/11/2014
LOANO	V.S.ERASMO 6	VILLA BEATRICE	30/06/2008
LOANO	LUN.RE SAURO 15	VILLA CHIARA (R.T.A.)	27/04/2014
LOANO	V.COMO 4	VILLA EUREKA (R.T.A.)	30/06/2005
LOANO	V.D.CHIESA 1	VILLA MARISA	30/06/2006
LOANO	V.TITO MINNITI 6	VILLA MARY	28/07/2012
MASSIMINO	LOC. TAMBORLINO	BELVEDERE	30/12/2006
NOLI	C.SO ITALIA 12	MIRAMARE	11/02/2014
NOLI	V. VESCOVADO 7	VILLA SALVAREZZA	25/10/2010
PIETRA LIGURE	V. M. L. KING 24	ARCOBALENO (R.T.A.)	05/01/2011
PIETRA LIGURE	C.SO ITALIA 113	BACCO	24/02/2009
PIETRA LIGURE	V. CORNICE 74	CASELLA	16/10/2011
PIETRA LIGURE	V.NAZARIO SAURO 2	CORALLO	26/11/2012
PIETRA LIGURE	V.LE EUROPA 47	CRISTAL (R.T.A.)	16/12/2006
PIETRA LIGURE	V.LE RIVIERA 1	DEI FIORI (campeggio)	12/03/2014
PIETRA LIGURE	V. NOVARA 4	DERBY	24/03/2014
PIETRA LIGURE	V.TORINO 26	HERMITAGE (R.T.A.)	31/12/2012
PIETRA LIGURE	V. N. SAURO 194	HOLIDAYS (CAV)	17/01/2013
PIETRA LIGURE	V.TORINO 7	MINERVA	26/03/2013
PIETRA LIGURE	C.SO ITALIA 83	PERLA	02/07/2014
PIETRA LIGURE	V.LE RIVIERA	PIAN DEI BOSCHI (campeggio)	05/11/2011

PIETRA LIGURE	V.LE RIVIERA 114	PIAN DEI BOSCHI (R.T.A.)	17/10/2012
PIETRA LIGURE	V.LE EUROPA 57	REGINA MUNDI	17/03/2007
PIETRA LIGURE	V.S.STEFANO 1	RIVIERA (R.T.A.)	05/03/2011
PIETRA LIGURE	V. NOVARA 2	ROSA	25/03/2010
PIETRA LIGURE	V.BADO 129	ROYAL	31/12/2009
PIETRA LIGURE	V. CORNICE 148	SANT'ANNA (R.T.A.)	08/10/2006
PIETRA LIGURE	C.SO ITALIA 54	SARTORE	30/06/2005
PIETRA LIGURE	V. EUROPA 40	VILLA ALDA	31/12/2009
PIETRA LIGURE	V.LE EUROPA 153	VILLA ASSUNTA	09/06/2010
PIETRA LIGURE	C.SO ITALIA 149	VILLA MARINA	12/05/2011
PIETRA LIGURE	V.CESARE BATTISTI 34	VILLA PAOLINA DI ROSA	24/02/2013
PLODIO	LOC. PIANI 26	LOCANDA DELLA FONTANA	23/10/2012
SAVONA	V.GIORDANO 11-R	ARISTON	29/03/2005
SAVONA	V.SANTUARIO 133	DEL SANTUARIO	02/08/2006
SAVONA	V. NIZZA 62	MIRO'	18/05/2011
SAVONA	V.ASTENGO 55 R	NAZIONALE	31/12/2006
SAVONA	V.PALEOCAPA 24	RIVIERA SUISSE	01/12/2010
SPOTORNO	V. ACQUANOVELLA 7	ACQUANOVELLA	06/06/2012
SPOTORNO	V.GERMANIA 9	BRISTOL	22/11/2011
SPOTORNO	V. VECCHIA FORNACI 10	CLIO	15/10/2007
SPOTORNO	V. AURELIA 143	CORALLO	30/09/2006
SPOTORNO	V.GERMANIA 33	DELLA ROSA	01/09/2005
SPOTORNO	V.AURELIA 39	DELLE PALME	30/06/2005
SPOTORNO	V.SERRA 25	GIOVANNA	12/02/2011
SPOTORNO	V.AURELIA 47	IMPERIALE	17/03/2014
SPOTORNO	P.ZZA DELLA VITTORIA 1	LIGURE	11/02/2014
SPOTORNO	V.GARIBALDI 4	LINA MELOGRANO	15/03/2007
SPOTORNO	V.ACQUANOVELLA 1	MAZZA	06/07/2011
SPOTORNO	V.GARIBALDI 21	MELOGRANO	28/09/2011
SPOTORNO	V. RAPALO 3	MEDITERRANEE	01/07/2012
SPOTORNO	V.AURELIA 11	MIMOSA	14/09/2013



SPOTORNO	V.AURELIA 70	MIRAMARE	16/11/2014
SPOTORNO	V.BERNINZONI 18	RIVIERA	27/04/2014
SPOTORNO	V. AURELIA 125	ROYAL	24/03/2014
SPOTORNO	V.AURELIA 2	TIRRENO	19/08/2013
SPOTORNO	V.BERNINZONI 38	VILLA RINA	31/12/2005
SPOTORNO	V.SERRA 23	ZUNINO	26/03/2014
TOIRANO	V. G.B. PARODI 1	LA STREGA	20/07/2011
TOVO S. GIACOMO	P.ZZA S. CARLO 10	BERGALLO	07/06/2011
TOVO S. GIACOMO	P.ZZA UMBERTO I 10	FRANZONE	23/05/2009
URBE	V.SAVONA 50	CAROLINA	12/02/2009
URBE	V.VASSURIA 27	DA TONIO (Affittacamere)	29/07/2014
VARAZZE	V.VILLAGRANDE 16	ARISTON	24/02/2014
VARAZZE	V.BUSCI 10	ASTIGIANA	30/06/2008
VARAZZE	V.GARIBALDI 32	ASTORIA	01/08/2005
VARAZZE	V. SARDI 16	COCCODRILLO	20/11/2013
VARAZZE	P.ZZA D'ORIA 6	D'ORIA	26/08/2009
VARAZZE	ST.DA ROMANA 63	EL CHICO	15/09/2013
VARAZZE	V. CAVETTO 8	GERMANI	30/06/2010
VARAZZE	V. CAVOUR 10	INES	16/06/2013
VARAZZE	V. COROSU 4	IRIS	31/12/2009
VARAZZE	V. PERASSO 2	LADY SUSANNA	21/01/2012
VARAZZE	P. GARIBALDI 25	LA LUCCIOLA	09/03/2005
VARAZZE	V.VIGNETTA 26A	LA VIGNETTA (R.T.A.)	18/07/2006
VARAZZE	V. GENOVA 43	LE ROI	10/01/2013
VARAZZE	V.COLOMBO 72	LIDO	12/09/2005
VARAZZE	V.AMENDOLA 1	MARENCO	01/02/2014
VARAZZE	V. TORINO 2	MILTON	01/8/2010
VARAZZE	V.GARIBALDI 21	MIRANDA	09/05/2010
VARAZZE	V.MONTE BEIGUA 19	MONTE BEIGUA	24/01/2012
VARAZZE	V.S.CATERINA 46	NUCCIA	28/02/2006

---

VARAZZE	V. PADRE PIAZZA 1	PARK HOTEL (ex Piccolo)	19/07/2013
VARAZZE	V.CIARLO 27	RENATO	31/12/2007
VARAZZE	V.S.CELSO 9	SAN CELSO	30/06/2008
VARAZZE	V. CILEA 23	SAN PAOLO	25/03/2012
VARAZZE	V.MARCONI 4	SAVOY	20/06/2007
VARAZZE	V. FAZIO 5	SERENA	01/03/2011
VARAZZE	V. MARCONI 16	VILLA CADIZ	21/09/2005
VARAZZE	V.RAVANO 5	VILLA CAMILLA	01/06/2013
VARAZZE	V.S DOMENICO 7	VILLA DELIBERA	24/09/2006
VARAZZE	V.CODA 16	VILLA ELENA	30/06/2006
VARAZZE	V. COLOMBO 30	VILLA GRANDE	06/11/2011
VARAZZE	V.CAVOUR 11	VILLA HARMONY	31/12/2010
VARAZZE	V.CAIROLI 28	VILLA MARIA	29/04/2014
VARAZZE	V. RAVANO 3	VILLA ROSA	25/03/2013
VARAZZE	V.AMENDOLA 4	ZURIGO	08/10/2011
VILLANOVA D'ALBENGA	LOC. FASCETI 5	C'ERA UNA VOLTA (V.T.)	20/04/2011
VILLANOVA D'ALBENGA	V.ROMA 152	HERMITAGE	07/02/2006

## Provincia di LA SPEZIA

Elenco degli esercizi ricettivi vincolati alla loro specifica destinazione ai sensi delle leggi regionali n. 48/83 come modificata dalla l.r. 16/92, 1/85, 22/98 e 19/00 nonché dalla legge 284/91 e dei Programmi Comunitari "Resider", "Renaval", "Ob. 5B e F.I.R.(aggiornato al 31 dicembre 2004).

COMUNE	INDIRIZZO	NOME	SCADENZA VINCOLO
AMEGLIA	V.CAMISANO 94	ALA BIANCA	31/12/2006
AMEGLIA	V.EL XXV APRILE 960	LOCANDA DELL'ANGELO	15/01/2014
AMEGLIA	V.LITORANEA 106	DELLE TAMERICI	31/03/2005
AMEGLIA	V.DEL BOTTEGHINO 17	RIVER PARK	04/09/2005
AMEGLIA	V.PAGANINI 3	STELLA DEL MAGRA	04/09/2005
BONASSOLA	V. GARIBALDI 8	DELLE ROSE	22/08/2010
BONASSOLA	V. MAXINARA 1	FELUCA	28/05/2011
BONASSOLA	V.LA FRANCESCA	LA FRANCESCA (V.T.)	27/01/2013
BONASSOLA	VIA G. DANERI 79	MODERNO	21/06/2013
BONASSOLA	V.MATTEOTTI 2	LUNGOMARE	30/06/2009
BORGHETTO VARA	V. AURELIA 1	BELSOLE (loc.)	27/11/2011
CASTELNUOVO MAGRA	V.DEGLI ULIVI	IPPOTUR (campeggio)	29/09/2005
DEIVA MARINA	C.SO ITALIA 23	CLELIA	02/08/2011
DEIVA MARINA	C.SO ITALIA 39	EDEN	06/02/2014
DEIVA MARINA	L.RE COLOMBO 1	LA CARAVELLA	02/02/2014
DEIVA MARINA	LOC. GEA 5	LA SFINGE (p.v.)	20/09/2011
FRAMURA	LOC.FORNACI 11	RIVIERA	04/01/2010
FRAMURA	LOC. COSTA 4	SILVIA	02/03/2011
LA SPEZIA	V. F.LLI ROSSELLI 84	GENOVA	22/12/2011
LA SPEZIA	V. DEL TINO 62	GHIRONI	30/06/2012
LA SPEZIA	V.GENOVA 591	NELLA	30/09/2006
LA SPEZIA	V. CARPENINO 31	TEATRO	18/06/2011

LA SPEZIA	V. DELLA CHIESA 56	TRAMONTI (locanda)	14/03/2013
LA SPEZIA	V.PALEOCAPA 10	VENEZIA	31/12/2005
LERICI	V.BIAGGINI 18	BYRON	19/07/2005
LERICI	V. GERINI 37	DEL GOLFO	24/09/2012
LERICI	V. BYRON 13	FIASCHERINO	30/09/2007
LERICI	V.BIAGGINI 35	FLORIDA	19/07/2012
LERICI	V.FIASCHERINO 75	IL NIDO	19/03/2014
LERICI	V. GARIBALDI 4	PINO	27/08/2011
LERICI	V.BIAGGINI 5	SHELLEY & DELLE PALME	16/10/2005
LERICI	V. BIAGGINI 29 LOC.VALLATA	VENERE AZZURRA	03/09/2012
LEVANTO	V.MARTIRI LIB. 27	DORA	12/11/2014
LEVANTO	P.ZZA STAGLIENO 41	EUROPA	31/12/2009
MAISSANA	V.PROVINCIALE 3	BELVEDERE	30/10/2008
MAISSANA	V.PADOVANI 26	LA VERANDA	07/08/2008
MONTEROSSO AL MARE	V.IV NOVEMBRE 22	CINQUE TERRE	05/08/2009
MONTEROSSO AL MARE	V.BURANCO 36	DEGLI AMICI	28/05/2013
MONTEROSSO AL MARE	V. ROMA 37	IL MAESTRALE (LOC.)	21/12/2011
MONTEROSSO AL MARE	V. ZUECCA 6	LA COLONNINA	06/10/2011
MONTEROSSO AL MARE	V.SEMERIA 3	LA PINETA	03/04/2007
MONTEROSSO AL MARE	V.FEGINA 98	LA SPIAGGIA	04/05/2009
MONTEROSSO AL MARE	V.BURANCO 40	MARINA	13/11/2011
MONTEROSSO AL MARE	P.ZZA COLOMBO 1/3	MORETTO	03/10/2013
MONTEROSSO AL MARE	V.FEGINA 4	PASQUALE	31/12/2006
MONTEROSSO AL MARE	V.CORONE 1	PORTO ROCA	20/05/2009
MONTEROSSO AL MARE	V. GIOBERTI 24	SOUVENIR	10/12/2009
MONTEROSSO AL MARE	V.IV NOVEMBRE	VILLA ADRIANA	23/07/2012
MONTEROSSO AL MARE	V.ROMA 109	VILLA STENO	09/08/2012
PIGNONE	V. CAMPANILE 139	DA MARCO (LOC.)	08/06/2011
PORTOVENERE	V.GARIBALDI 26	BELVEDERE	31/12/2007

---

PORTOVENERE	LOC.LE GRAZIE	DELLA BAIA	08/05/2009
PORTOVENERE	V.GARIBALDI 34	PARADISO	08/08/2005
PORTOVENERE	V.DELL'OLIVO 345	ROYAL SPORTING	24/05/2005
RICCO' DEL GOLFO	V.AURELIA 3	LE RONDINI	18/01/2011
RIO MAGGIORE	V.COLOMBO 34	CA' DEI DUXI	10/12/2009
RIO MAGGIORE	LOC. CAMPI	DEI CAMPI (loc.)	03/01/2011
RIO MAGGIORE	V. LITORANEA 1	DUE GEMELLI	06/03/2011
RIO MAGGIORE	LOC. VOLASTRA	EUGENIO (loc.)	17/10/2011
RIO MAGGIORE	LOC. VOLASTRA	IL SARACENO	06/11/2011
RIO MAGGIORE	V.DE GASPERI 19	VILLA ARGENTINA	29/07/2007
RIO MAGGIORE	LOC. MONTENERO	MONTENERO (locanda)	28/10/2012
ROCCHETTA VARA	V.CAMPO PICCHIARA 150	CUCCARO CLUB	11/12/2009
ROCCHETTA VARA	LOC. CASONI	DEI CACCIATORI	30/04/2011
SARZANA	V.XXV APRILE 52	MOGOL	11/05/2005
SARZANA	V. SOBBORGO EMILIANO 24	LA VILLETTA	14/10/2012
SESTA GODANO	V.SORINA 6	DA ELIO	17/12/2009
SESTA GODANO	V.CALABRIA 5	ROVERE	27/05/2008
VARESE LIGURE	V.CHIAPPARA 50	ALPINO	25/09/2008
VARESE LIGURE	V. GARIBALDI 80	DEGLI AMICI	09/03/2010
VARESE LIGURE	FRAZ. SCURTABO'	PICETTI	29/05/2008
VERNAZZA	V. GAVINO 4	SORRISO	06/06/2011

**CIRCOLARE N. 1**  
**DIPARTIMENTO AMBIENTE**  
**EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI**  
**Settore Politiche dell'Assetto**  
**del Territorio**  
**Settore Affari Giuridici del Diparti-**  
**mento e Politiche dei Lavori Pubblici**  
**(Prot. n. 27699/519 del 08.02.2005)**

**Circolare applicativa dell'art.110 bis della l.r. n. 18/1999, introdotto dalla l.r. n. 24/2004**

Con la legge regionale n. 24 del 29 novembre 2004, pubblicata sul BURL n.11, parte I, del 1 dicembre 2004, entrata in vigore il 16 dicembre 2004, è stato inserito l'articolo 110 bis<sup>1</sup> nella legge regionale n.18 del 21 giugno 1999.

Tale articolo è volto a consentire il rilascio di titoli abilitativi edilizi per interventi conformi agli strumenti urbanistici vigenti, in aree che saranno difese da interventi di sistemazione idraulica già in corso, anche contestualmente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque prima della loro conclusione e collaudo.

La finalità della norma in questione è, pertanto, quella di permettere, ed, anzi, ove possibile, agevolare, uno sviluppo di tipo edilizio e socio-economico in aree in cui il livello di pericolosità idraulica sarà ricondotto, a breve termine, ai livelli previsti dai piani di bacino attraverso adeguati interventi di sistemazione idraulica, senza dover attendere la completa conclusione delle opere e la conseguente ripermimetrazione delle aree inondabili, diversamente da questo previsto nella procedura ordinaria dei piani stessi.

Tale possibilità, anticipando gli effetti urbanistici della messa in sicurezza delle aree, può consentire, in particolare, di promuovere ed incentivare sinergie sia tra i vari enti locali coinvolti sia con soggetti privati interessati.

In considerazione del fatto che la normativa in oggetto pone in capo ai Comuni non un obbligo ma una facoltà, caratterizzata da un'ampia discrezionalità tecnica, e tenuto conto della delicatezza delle problematiche connesse e del relativo livello di responsabilità, si rende opportuno fornire criteri ed indirizzi che consentano un omogeneo ed uniforme esercizio della suddetta discrezionalità.

Nella presente circolare sono forniti altresì alcuni chiarimenti in merito alle condizioni di applicabilità della disciplina contenuta nella norma in esame, nonché criteri ed indirizzi al fine di assicurare omogeneità a livello regionale a riguardo dell'espressione del previsto parere da parte delle Autorità di Bacino.

### **1. Competenze e responsabilità**

Il rilascio del titolo edilizio secondo quanto previsto dall'art. 110 bis in esame, pur subordinato al parere favorevole dell'Autorità di bacino competente, rientra nelle competenze del Comune interessato, al quale quindi spettano le necessarie valutazioni e verifiche finalizzate ad assicurare il corretto risultato dell'operazione, in considerazione da un lato delle esigenze di tutela della pubblica e privata incolumità e dall'altro dei diritti che i terzi acquisiscono con il titolo edilizio.

Si evidenzia, pertanto, che tali procedimenti comportano un alto livello di responsabilità –in termini di sicurezza ma anche di possibili danni e di contenzioso– conseguente alla discrezionalità insita nella facoltà che la norma offre ai Comuni.

È fondamentale, di conseguenza, che il rilascio del titolo edilizio, ed, in particolare, l'avvio dei lavori relativi che può avvenire contestualmente alla consegna dei lavori delle opere di messa in sicurezza idraulica, sia effettuato a seguito dell'accertamento da parte del Comune della sussistenza delle condizioni che ne garantiscano la fattibilità, assicurando la tutela della pubblica e privata incolumità nonché il rispetto degli interessi della collettività.

Per tali ragioni, il titolo edilizio deve contenere l'esplicito riferimento alla particolare fattispecie di rilascio secondo le disposizioni dell'art. 110 bis e quindi alla stretta correlazione con la realizzazione delle opere di sistemazione idraulica secondo la norma in esame, nonché riportare chiaramente tutti i presupposti e le condizioni di efficacia.

In particolare dovranno essere tenuti in debito conto almeno i seguenti elementi, da acquisire anche attraverso l'opportuno raccordo con gli altri enti coinvolti, dando atto degli esiti della loro valutazione negli atti di competenza:

a) deve essere verificata la congruenza dei tempi

di realizzazione delle opere di sistemazione idraulica con quelli propri degli interventi urbanistico-edilizi per i quali è richiesto il titolo edilizio; in particolare i tempi di conclusione degli interventi edilizi dovrebbero essere tali da consentire di prevedere l'ultimazione degli stessi contestualmente o successivamente al termine di ultimazione dei lavori di sistemazione idraulica. Ciò al fine di evitare situazioni in cui nuove opere edilizie risultino completate in aree che si trovino ancora a livelli di pericolosità idraulica non compatibili con la nuova edificazione, e si debba mantenere, per periodi lunghi, l'esistenza di strutture, regolarmente dotate di titolo edilizio, ma per le quali non possa essere rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità, con elevata possibilità di contenzioso;

- b) deve essere specificata la responsabilità riguardo agli eventuali danni alle opere connesse al titolo edilizio che si verifichino prima della conclusione e collaudo delle opere di messa in sicurezza e del conseguente rilascio del certificato di abitabilità o agibilità. Tenuto conto che tali danni non potranno essere risarciti dagli enti pubblici quali danni alluvionali, affinché gli stessi non debbano gravare sul Comune e restino, di norma, a carico del soggetto realizzatore, si ritiene opportuno che alla richiesta del titolo edilizio sia allegato un atto unilaterale d'obbligo con il quale il soggetto attuatore dichiara di volersi avvalere della norma regionale con conseguente assunzione dei relativi oneri in caso di danni, sottoscrivendo la rinuncia alla richiesta del risarcimento degli stessi;
- c) deve essere prevista, a carico del Comune che ne è responsabile, la messa in opera di tutte le misure di protezione civile e di tutela della pubblica e privata incolumità nel corso dei lavori edilizi e nelle more della conclusione delle opere idrauliche.

Particolare attenzione va inoltre posta all'ipotesi di coinvolgimento di soggetti privati, che partecipino all'onere connesso alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica, che può concretizzarsi mediante contributo economico, cessione gratuita di aree necessarie alla realizzazione stessa o altre forme di cooperazione. Tale coinvolgimento va adeguatamente disciplinato e si evidenzia, in particolare, l'opportunità per il Comune di prevedere, da par-

te dei soggetti privati, il rilascio di idonee fidejussioni o altri strumenti di garanzia per assicurare la corretta conclusione delle opere idrauliche nei tempi previsti.

## 2. Presupposto di applicabilità

Circa le possibilità di applicazione della norma è opportuno evidenziare e chiarire quanto segue:

- 1) la norma prevede per i Comuni la facoltà di poter rilasciare titoli edilizi antecedentemente la conclusione dei lavori di sistemazione idraulica a condizione che siano in corso cantieri per l'attuazione delle opere idrauliche; è di tutta evidenza quindi che condizione di applicabilità e presupposto per il rilascio dei titoli edilizi è l'avvenuta consegna dei lavori delle stesse;
- 2) le potenzialità della norma, peraltro, non sono ristrette ai casi di lavori già in corso, ma possono essere efficacemente messe a frutto anche nei casi in cui i lavori non siano ancora iniziati. E' infatti possibile, ed anzi preferibile, procedere alla predisposizione e sottoscrizione di appositi accordi che coinvolgano sia enti pubblici sia, ove necessario, soggetti privati, come meglio descritto nel seguito, tali da consentire l'avvio delle iniziative sulla base di un quadro di riferimento complessivo, eventualmente prevedendo la progettazione contestuale degli interventi urbanistico-edilizi e delle opere di sistemazione idraulica, e fornendo adeguate garanzie per tutti gli "attori" coinvolti;
- 3) il rilascio del titolo abilitativo nei modi previsti dalla legge presuppone che l'attuazione delle opere di sistemazione idraulica, anche se parziale, consenta il superamento delle problematiche di tipo idraulico nel comparto di interesse. Considerato il termine "comparto", non propriamente tecnico, usato dalla legge, è opportuno chiarire che è condizione fondamentale che gli interventi di sistemazione idraulica di cui si tratta consentano la completa sistemazione del corso d'acqua o costituiscano almeno un lotto funzionale dell'intervento complessivo, in grado cioè di ricondurre nelle aree di interesse il grado di pericolosità di inondazione a livelli compatibili con la disciplina del relativo piano di bacino e, quindi, con lo specifico intervento ogget-

to del titolo edilizio. In altri termini, l'opera idraulica in corso può anche essere relativa ad un primo lotto di intervento, ma in ogni caso deve garantire, alla conclusione delle opere, la possibilità di ripermitezzazione dell'inondabilità nell'area in cui ricade l'intervento edilizio, tenendo anche conto, tra l'altro, delle condizioni di allagabilità da monte o da valle del corso d'acqua o da altri corsi d'acqua che possano interferire;

- 4) la facoltà offerta dalla norma può essere esercitata solo ove ci sia la certezza che l'opera idraulica abbia la necessaria copertura finanziaria per poter essere conclusa, nel rispetto dei tempi programmati, almeno relativamente al lotto funzionale che consente la prevista riduzione della pericolosità nell'intera area di interesse. In tal senso va inteso l'inciso dell'articolo in esame relativo al fatto che il finanziamento sia "interamente disponibile, deliberato ed impegnato". Il finanziamento disponibile, cioè, deve essere sufficiente per completare l'intero lotto funzionale. Si specifica, inoltre, che, considerato che si tratta di lavori già in corso, deve essere stata impegnata la somma relativa al lotto oggetto del contratto da parte del soggetto che ha appaltato i lavori;
- 5) la norma prevede che gli interventi idraulici in questione siano stati assentiti dall'Autorità idraulica competente: si tratta quindi dell'autorizzazione idraulica sulle opere, rilasciata nell'ambito delle competenze in materia di polizia idraulica. È opportuno specificare che tale autorizzazione non è assimilabile al previsto parere dell'Autorità di Bacino, che ha finalità e contenuti diversi ed è rilasciato, in generale, da organi od Enti diversi;
- 6) le opere di sistemazione idraulica di cui trattasi devono essere conformi ai piani di bacino e gli interventi urbanistico-edilizi per i quali si richiede il rilascio del titolo edilizio devono essere compatibili, secondo la relativa normativa, con il livello di pericolosità idraulica che sarà raggiunto. A tale riguardo, relativamente al Bacino del Fiume Magra, si ritiene che la disciplina di cui all'art. 110 bis possa trovare applicazione anche con riferimento ai progetti di piano di bacino stralcio adottati nonché alle Misure salvaguardia approvate ai sensi dell'art. 17, comma 6-bis della L. 183/89 nelle

more dell'approvazione del piano di bacino stralcio.

### **3. Indirizzi in merito al parere dell'Autorità di Bacino**

#### **3.1 Organo competente dell'Autorità di Bacino**

Il rilascio del titolo edilizio nei modi previsti dalla legge è subordinato al parere favorevole dell'Autorità di Bacino competente, che rappresenta quindi un parere obbligatorio e vincolante.

A riguardo si ricorda che, secondo quanto previsto dalla L. 183/89 e dalla L.R. 9/93, sul territorio ligure operano tre distinte Autorità di bacino (nel seguito talvolta: AdB), ciascuna delle quali ha una propria organizzazione: l'Autorità di Bacino nazionale del Fiume Po, l'Autorità di Bacino interregionale del Fiume Magra, e l'Autorità di Bacino di rilievo regionale.

Per quanto riguarda le AdB interregionale e nazionale, l'individuazione dell'organo competente per l'espressione del suddetto parere è demandata alla organizzazione interna delle AdB stesse; è competenza delle AdB stesse, quindi, la designazione dell'organo deputato al rilascio del parere in oggetto.

L'organizzazione dell'AdB di rilievo regionale è invece regolata dall'art. 96 della L.R. 18/99. Tenuto conto della necessità di valutazione del quadro conoscitivo e delle risultanze dei piani di bacino approvati, da porre alla base del parere previsto dalla norma in esame, e alla luce della procedura di formazione ed approvazione dei piani di bacino regionali l'organo deputato a rilasciare il parere è la Provincia. Peraltro, la Giunta Regionale, in qualità di Comitato Istituzionale dell'AdB regionale, potrà fornire, con successivo atto, criteri ed indirizzi specifici per l'attuazione della disciplina in esame ed il recepimento dei contenuti della presente circolare.

#### **3.2 Contenuti del parere**

Il parere che deve essere espresso dall'AdB competente è relativo non tanto al titolo abilitativo, che essendo materia urbanistico-edilizia è e permane competenza comunale, ma attiene alle valutazioni di compatibilità degli interventi di sistemazione idraulica previsti nonché delle relative conseguenze in termini di inondabilità con il



quadro conoscitivo e le previsioni dei piani di bacino o delle relative misure di salvaguardia ex L. 183/89.

Pertanto l'espressione del suddetto parere dovrà basarsi almeno sui seguenti elementi, la cui sussistenza va appurata sulla base di idonea documentazione ed elaborati:

- a) le opere di sistemazione idraulica - fermo restando che, come di norma, devono essere tali da non provocare un significativo aumento delle condizioni di pericolosità idraulica in aree circostanti- devono costituire almeno un lotto funzionale in grado di eliminare o ricondurre a livelli compatibili, nelle aree di interesse, il livello di pericolosità di inondazione per il quale sono state progettate. A tal fine il lotto di interesse deve essere compatibile con le previsioni del relativo piano di bacino e deve rappresentare uno stralcio del progetto complessivo di sistemazione idraulica. In specifici casi, qualora il lotto di intervento finanziato non sia "funzionale", nel senso che da solo non può garantire la messa in sicurezza dell'area di interesse, potrà essere integrato, nella more della totale realizzazione delle opere di sistemazione idraulica complessiva, anche con opere provvisorie strettamente collegate alle stesse tali da renderlo "funzionale", purché non risultino aumentate le condizioni di pericolosità e di rischio di aree limitrofe;
- b) devono essere individuati gli scenari di pericolosità residua in relazione alla portata di progetto, nonché la previsione dell'assetto idraulico complessivo dell'area protetta dalla difesa idraulica di cui trattasi; tali scenari possono essere individuati nell'ambito del progetto definitivo degli interventi di messa in sicurezza approvato o in apposito studio successivo, condotto conformemente agli indirizzi e i criteri forniti da ciascuna AdB. Gli scenari così determinati devono dimostrare che il livello di pericolosità che sarà raggiunto a seguito della conclusione degli interventi idraulici nell'area di interesse è compatibile con gli interventi per cui è richiesto il rilascio del titolo edilizio;
- c) deve essere individuato il soggetto responsabile della manutenzione delle opere idrauliche in questione, al fine di assicurarne la corretta funzionalità nel tempo ed il conseguente

mantenimento delle raggiunte condizioni di mitigazione della pericolosità idraulica;

- d) la tipologia delle opere edilizie oggetto del titolo abilitativo devono essere tali da non aumentare significativamente, nelle more della ultimazione delle opere idrauliche, le condizioni di pericolosità e rischio nelle aree circostanti.

Nell'ambito del rilascio del parere, l'AdB può richiedere la documentazione necessaria alle proprie valutazioni, e può, altresì, impartire prescrizioni ed indirizzi, anche con l'imposizione di eventuali accorgimenti tecnico-costruttivi e/o di misure e cautele per la tutela della pubblica incolumità.

L'organo competente dell'AdB, sulla base della documentazione acquisita, e sulla base del progetto delle opere idrauliche approvato, può approvare preventivamente la modifica alla perimetrazione delle aree inondabili conseguenti alla realizzazione degli interventi di sistemazione idraulica, fermo restando che gli effetti sulla cartografia del piano di bacino relativa alla pericolosità idraulica e la conseguente efficacia normativa della ripermimetrazione sono subordinati alla effettiva conclusione delle opere, e quindi al collaudo definitivo o al rilascio del certificato di regolare esecuzione delle opere di messa in sicurezza e alle altre eventuali ulteriori verifiche necessarie.

A riguardo e con riferimento all'AdB di rilievo regionale, si rinvia al punto 8) dell'allegato alla DGR 848/2003, contenente "Indirizzi interpretativi e chiarimenti in merito ai criteri per la redazione della normativa dei piani di bacino per la tutela dal rischio idrogeologico di cui alla DGR 357/01", nel quale sono già stati forniti gli elementi per l'efficacia normativa della ripermimetrazione delle fasce di inondabilità a seguito di interventi di sistemazione idraulica.

In particolari casi, l'organo competente dell'AdB può valutare l'opportunità di rilasciare il parere, anziché in occasione delle richieste dei singoli titoli edilizi, in un unico momento in relazione allo stesso intervento idraulico e quindi alla stessa area che sarà messa in sicurezza, purché siano individuati chiaramente quali sono le porzioni di territorio sulle quali è efficace il parere stesso ed il tipo di interventi edilizi per i quali

non occorre una successiva richiesta di parere, nonché le eventuali condizioni da verificare o rispettare nei singoli titoli edilizi.

#### 4. Accordi preventivi

Tenuto conto delle considerazioni sopra svolte, che evidenziano la complessità e delicatezza della questione nonché i livelli di responsabilità conseguente che gravano su tutti gli interessati, la forma più adeguata di attuazione della normativa in oggetto appare la stipula di accordi preventivi, quali accordi di programma, accordi di pianificazione, programmi complessi, convenzioni, ecc., da sottoscrivere tra tutti gli Enti che possono essere a vario titolo interessati, quali Regione, Provincia, Comuni, AdB, ecc., nonché i soggetti privati interessati dalla realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica e dagli interventi per i quali sia richiesto il contestuale rilascio del titolo edilizio.

Nell'ambito di tali accordi dovranno essere affrontati e disciplinati tutti gli aspetti delineati in precedenza, ed, in particolare, definiti tempi, finanziamenti, suddivisione dei compiti e modalità di esecuzione tali da garantire la congruenza delle opere di messa in sicurezza idraulica con gli interventi da avviare contestualmente alle stesse, e tali da individuare da un lato le responsabilità e dall'altro i diritti di ciascun sottoscrittore e contestualmente assicurare la tutela della pubblica e privata incolumità.

Tali accordi appaiono essenziali soprattutto nei casi in cui gli interventi di sistemazione idraulica non siano ancora iniziati e consentono, tra l'altro, di promuovere più agevolmente iniziative complesse favorendo sinergie, anche del tipo "pubblico - privato". La norma, infatti, consente, ed anzi incoraggia, l'ente pubblico ad agire in una fase preventiva per coinvolgere i soggetti privati che potrebbero beneficiare dagli interventi, al fine di ricevere da essi contributi, sotto le varie forme possibili, che consentano la realizzazione od il completamento di opere di interesse pubblico. Nell'accordo potrebbe pertanto essere anche prevista la destinazione degli oneri di urbanizzazione ad integrazione della copertura finanziaria dell'opera di sistemazione idraulica, con l'eventuale impegno a corrisponderli anticipatamente rispetto all'effettivo rilascio del titolo edilizio.

In conformità allo spirito della norma, si ritie-

ne, infine, che, attraverso i suddetti accordi, la disciplina prevista possa essere applicabile anche ai casi in cui un'area sia messa in sicurezza grazie ad interventi localizzati nel territorio di un altro Comune.

---

L'articolo recita: "I Comuni che sul proprio territorio abbiano in corso cantieri per l'attuazione di opere idrauliche, il cui finanziamento sia già interamente, deliberato ed impegnato, debitamente assentire dall'Ente competente in materia idraulica, atte a condurre il livello di rischio finale di un comparto alle previsioni del Piano di bacino ivi vigente, possano in tale zona, previo parere favorevole dell'Autorità di bacino competente, rilasciare concessioni edilizie, comunque congruenti con gli strumenti urbanistici. Il rilascio del certificato di abilitazione e/o di agibilità della nuova struttura edilizia sarà vincolato all'acquisizione, da parte dell'amministrazione comunale, del verbale di collaudo attestante il completamento delle opere idrauliche su menzionate."

L'ASSESSORE AL TERRITORIO  
E AMBIENTE  
Franco Orsi

IL PRESIDENTE  
Sandro Biasotti

---

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI GENOVA

25.01.2005

N. 17/8421

**Modifica della "Carta della rete idrografica significativa" del piano di bacino stralcio per il rischio idrogeologico ex d.l. 180/98 dell'ambito 17 - bacino del torrente Gramolo - approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 68 del 12.12.2002.**

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

DELIBERA

1. di prendere atto del parere favorevole della competente Commissione Consiliare in ordine alle modifiche citate in premesse, espresso ai sensi della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 55/91503 del 16.10.2002;

2. di approvare la modifica della "Carta della rete idrografica significativa" del Piano di bacino Stralcio per il rischio idrogeologico ex D.L. 180/98 dell'Ambito 17 - bacino del torrente Gramolo - riclassificando il corso d'acqua, in località Azaro, in Comune di Sestri Levante, da significativo a non significativo;
3. di dare mandato alla competente Area 06 - Difesa del suolo, opere ambientali e piani di bacino- per l'espletamento degli adempimenti procedurali previsti dall'art. 97 della Legge Regionale n. 18/1999, riguardo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuta modifica del Piano ed alla successiva trasmissione agli Enti pubblici interessati;
4. omissis;
5. di dare atto che la "Carta della rete idrografica significativa" del Piano di bacino Stralcio per il rischio idrogeologico ex D.L. 180/98 dell'Ambito 17 - bacino del torrente Gramolo, così come modificata, entra in vigore con la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  
Bruno Cervetto

IL PRESIDENTE  
Alessandro Repetto

---



---

**PROVINCIA DI IMPERIA  
SETTORE URBANISTICA E DIFESA  
DEL TERRITORIO UFFICIO  
RISORSE IDRICHE**

Il Comune di Sanremo, in data 05.03.2001 e in data 20.10.2004 ha presentato domanda di concessione in sanatoria con successiva istanza di variante di derivazione di moduli 0.04 di acqua dal bacino del torrente San Romolo in Comune di Sanremo per uso irriguo. Pratica n. 4.

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
Dott. Geol. Raffaello Anfossi

---



---

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE  
SETTORE URBANISTICA E DIFESA  
DEL TERRITORIO DELLA  
PROVINCIA DI IMPERIA**

10.01.2005

N. 11

**Bacino del torrente Nervia Concessio-  
ne di derivazione acqua ad uso irriguo  
- igienico Ditta: Phillips David Vernon  
(PHL DDV 45R02 ZI 14D) ed altri Pra-  
tica n. 588**

IL DIRIGENTE

omissis

STABILISCE

- 1) È concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. 28.01.1993 n. 9, alla ditta Phillips David Vernon ed altri di derivare moduli 0.0001 (pari a l/sec 0.01) di acqua dal Bacino del torrente Nervia nel territorio del Comune di Apricale per l'uso irriguo -igienico;
- 2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 30 anni dal 30.07.2004 al 29.07.2034;
- 3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 23062 di repertorio del 29.12.2004, sottoscritto dagli aventi causa.

omissis

IL DIRIGENTE  
Ing. Enzo Viani

---



---

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE  
SETTORE URBANISTICA E DIFESA  
DEL TERRITORIO DELLA  
PROVINCIA DI IMPERIA**

10.01.2005

N. 12

**Bacino del torrente Argentina Conces-**

**sione di derivazione acqua ad uso irriguo Ditta: Culli Serafina (GLL SFN 54H64 L024Q) Pratica n. 221.**

IL DIRIGENTE

omissis

STABILISCE

- 1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. 28.01.1993 n. 9, alla ditta Gulli Serafina di derivare moduli 0.00025 (pari a 1/sec 0.025) di acqua dal Bacino del torrente Argentina nel territorio del Comune di Taggia per l'uso irriguo;
- 2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 40 anni dal 22.05.1987 al 21.05.2027;
- 3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 23060 di repertorio del 29.12.2004, sottoscritto dagli aventi causa.

omissis

IL DIRIGENTE

Ing. Enzo Viani

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE  
SETTORE URBANISTICA E DIFESA  
DEL TERRITORIO DELLA  
PROVINCIA DI IMPERIA**

10.01.2005

N. 15

**Bacino del torrente Nervia (rio Oggia). Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo - igienico Ditta: Noaro Fabrizio (NRO FRZ 64S01 D318R) Pratica n. 587.**

IL DIRIGENTE

omissis

STABILISCE

- 1) È concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. 28.01.1993 n. 9, alla ditta Noaro Fabrizio di derivare moduli 0.002 (pari a 1/sec 0.2) di acqua dal Bacino del torrente Nervia (rio Oggia) nel territorio del Comune di Rocchetta Nervina per l'uso irriguo-igienico;
- 2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 30 anni dalla data del presente provvedimento;
- 3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 23061 di repertorio del 29.12.2004, sottoscritto dagli aventi causa.

omissis

IL DIRIGENTE

Ing. Enzo Viani

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
SETTORE DIFESA DEL SUOLO  
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

12.01.2005

N. 194

**Rinuncia alla concessione già assentita con D.M. n. 391 in data 19.06.1976, per derivare dalla Sorgente Fontana - Bacino Torrente Neva una quantità d'acqua di Moduli 0,005 (l/sec. 0,5) ad uso Irriguo e Domestico. Classifica 013.005.001 - Pratica n. 123/01 - Rif. 865/D - Id: 10001245. Richiedente: Confrente S.a.s. di Alberto Grimoldi & C.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Omissis

DECRETA

1. di accogliere, ai sensi dell'art. 55 del R.D.

11.12.1933 n. 1775 e s.m.i. per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, la domanda della Soc. Confronte s.a.s. di Alberto Grimoldi & C. con sede in Milano Viale Montenero n. 7 di rinuncia alla derivazione d'acqua ad uso Irriguo e Domestico dalla Sorgente Fontana in località Castello del Comune di Cisano Sul Neva - Baccino Torrente Neva con l'obbligo del pagamento del canone annuo fino alla scadenza dell'annualità in corso alla data di presentazione della domanda.

- di autorizzare la restituzione alla Soc. Confronte s.a.s. della somma di Euro 10,33 a suo tempo versata a titolo di cauzione presso la Cassa Depositi e Prestiti / Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Savona - come da quietanza n. 25 in data 02.02.1968 posiz. 32213.

Omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dott. Ing. Adriano Faroppa

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
SETTORE DIFESA DEL SUOLO  
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

19.01.2005 N. 341

**Rio Metta - Concessione di attraversamento con un ponte in c.a. in località San Pietro del Comune di Andora. Concessionario: Signor. Scarato Mario. Fascic. 780/03.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

DECRETA

- di autorizzare ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25.07.1904 n. 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il Sig. Scarato Mario all'esecuzione dei lavori di cui alle premesse, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel discipli-

nare - foglio norme n. 10669 di repertorio in data 13.01.2005;

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dott. Ing. Adriano Faroppa

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
SETTORE DIFESA DEL SUOLO  
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

19.01.2005 N. 342

**Richiedente: E-Via S.p.A. Domanda intesa ad ottenere la concessione per l'attraversamento di 48 corsi d'acqua per posa di un'infrastruttura di n. 9 monotubi tra i comuni di Savona - Cairo M. - Pontinvrea e Mioglia. Pratica n. 42/03 cl. 013.003.001.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

DECRETA

1) di autorizzare in sanatoria ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25.07.1904 n. 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, la Soc. E-Via S.p.A. all'esecuzione dei lavori di cui alle premesse, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel citato disciplinare - foglio norme n. 10666 di repertorio in data 07.01.2005,

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
dott. Ing. Adriano FAROPPA

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
SETTORE DIFESA DEL SUOLO  
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

26.01.2005 N. 513

**Concessione in sanatoria per deriva-**

**zione d'acqua ad uso irriguo da un pozzo in subalveo del torrente Arroscia (sponda sinistra) in Comune di Villano va d'Albenga. Richiedente: Signora Panizza Maria Fascic. 150/02.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

DECRETA

1. Ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i., per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, è concesso in sanatoria alla signora Panizza Maria, di derivare da un pozzo in subalveo in sponda sinistra del torrente Arroscia in Comune di Villanova d'Albenga -FG. 5 - , una quantità di acqua non superiore a mod. medi 0.002755 (litri/sec 0.2755) con prelievo puntuale pari a 1,6 l/sec per 4 ore e 8 minuti - dalle ore 8.00 alle ore 10.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.08 - per irrigare circa mq 5.510 di terreno in Comune di Villanova D'Albenga.
2. La suddetta concessione è accordata per anni quaranta successivi e continui decorrenti dal 21.12.1995 cinque anni antecedenti la data della domanda, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel disciplinare n. 10678 di repertorio in data 21.01.2005

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. Adriano Faroppa

---

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
SETTORE DIFESA DEL SUOLO  
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

25.01.2005

N. 489

**Corso d'acqua: Rio Moglio in Comune di Alassio. Domanda pervenuta in data 21.12.2004 prot. N. 88679 di parziale subingresso nella concessione di derivazione d'acqua ad uso irriguo e domestico assentita con D.P.G.R. n.**

**1025 dell'11.08.1982 alle sigg.re Bogliolo Maria in Carlini e Carlini Biancamaria. Pratica 435/01 - RIF. 1646/D - Identificativo: 10001098-.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

DECRETA

Salvi i diritti dei terzi la Sig.ra Carlini Enrica, è riconosciuta, in virtù del subingresso, unitamente alla Sig.ra Carlini Biancamaria, titolare della concessione, già assentita con Decreto del Presidente Regione Liguria n. 1025 in data 11.08.1982, per derivare complessivamente moduli 0,0050 (l/s 0,50) d'acqua ad uso irriguo e domestico dal Rio Moglio del Comune di Alassio, alle stesse condizioni e modalità stabilite dal disciplinare di concessione n. 275 di repertorio in data 20.07.1981 il quale continuerà a regolare la concessione. La scadenza della derivazione resta fissata al 10.08.2012, il subentrante resta obbligato, qualora non fosse stato provveduto al pagamento del canone annuo stabilito dalle vigenti disposizioni, alle eventuali sovrimposte, sovracannoni, addizionali e aggiornamenti previsti dalla legge ed ai canoni rimasti eventualmente insoluti.

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. Adriano Faroppa

---

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
SETTORE DIFESA DEL SUOLO  
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

25.01.2005

N. 487

**Richiedente: Soc. Enel Distribuzione S.p.A.. Richiesta di Concessione in Sanatoria per la realizzazione di linea elettrica BT aerea e Variante al suo spostamento già assentito con atto dirigenziale n. 6370 del 20.08.2004. Corso d'acqua Rio Buraxe o di Boraso - Località Luceto - Comune di Albisola Superiore. Autorizzazione all'inizio**

**dei lavori. Pratica n. 567/04 Id. 10400144.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25.07.1904 n. 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, l'Enel Distribuzione S.p.A. all'esecuzione dei lavori di variante in argomento, ed alle seguenti condizioni:

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

dott. Ing. Adriano Faroppa

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
SETTORE DIFESA DEL SUOLO  
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

31.01.2005

N. 646

**Richiedente: Torcello Mario. Richiesta di Concessione per la realizzazione di un attraversamento in subalveo con tubazione fognaria del diametro interno 120 mm. Corso d'acqua Rio Solcasso - Località Valleggia - Comune di Quiliano. Autorizzazione all'inizio dei lavori. Pratica n. 7/05 Id. I0500005.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25.07.1904 n. 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il Sig. Torcello Mario all'esecuzione dei lavori di variante in argomento, ed alle seguenti condizioni:

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. Addano Faroppa

**DETERMINAZIONE DEL  
DIRIGENTE - SERVIZIO OPERE  
IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E  
LINEE ELETTRICHE DELLA  
PROVINCIA DELLA SPEZIA**

16.04.2004

N. 232

**Pratica n. 4866. Corsi d'acqua: Torrente Pogliaschina - Fosso del Groppo - Torrente Cassana. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali in sede di Conferenza dei Servizi per il potenziamento della rete fognaria in località Pogliasca, Cassano, L'Ago e La Via nel Comune di Borghetto Vara mediante sostituzione di fosse imhoff esistenti e relativi scarichi negli alvei del Torrente Pogliaschina e del Torrente Cassana e realizzazione di un attraversamento aereo su traliccio del Fosso del Groppo con sostituzione della condotta esistente. Ditta: Comunità Montana Media e Bassa Val di Vara**

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

- 1) il rilascio alla ditta: Comunità Montana Media e Bassa Val di Vara, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, dell'autorizzazione ai fini idraulici e demaniali per il potenziamento della rete fognaria in località Pogliasca, Cassano, L'Ago e La Via nel Comune di Borghetto Vara mediante sostituzione di fosse imhoff esistenti e relativi scarichi negli alvei del Torrente Pogliaschina e del Torrente Cassana e realizzazione di un attraversamento aereo su traliccio del Fosso del Groppo con sostituzione della condotta esistente, in conformità dei disegni depositati in sede di Conferenza e successivamente integrati;

omissis

IL DIRIGENTE:

Dott. Ing. Giotto Mancini

**DETERMINAZIONE DEL  
DIRIGENTE - SERVIZIO OPERE  
IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E  
LINEE ELETTRICHE DELLA  
PROVINCIA DELLA SPEZIA**

13.07.2004

N. 398

**Pratica n. 4931 Corso d'acqua: Fosso Forzano. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali in sede di Conferenza dei Servizi per la realizzazione di n. 4 attraversamenti del Fosso Porzano con tubazioni in gres ed in PVC nell'ambito del progetto relativo al completamento della rete fognaria in località Buggi nel Comune della Spezia - 4° stralcio. Ditta: A.C.A.M. S.p.A.**

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

1) il rilascio alla ditta: A.C.A.M. S.p.A., fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, dell'autorizzazione ai fini idraulici e demaniali per la realizzazione di n. 4 attraversamenti del Fosso Porzano con tubazioni in gres ed in PVC nell'ambito del progetto relativo al completamento della rete fognaria in località Buggi nel Comune della Spezia - 4° stralcio, in conformità dei disegni depositati in sede di Conferenza e successivamente integrati;

omissis

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Giotto Mancini

**DETERMINAZIONE DEL  
DIRIGENTE - SERVIZIO OPERE  
IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E  
LINEE ELETTRICHE DELLA  
PROVINCIA DELLA SPEZIA**

19.03.2004

N. 530

**Pratica n. 4924 Corso d'acqua: Fosso**

**del Corneo. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali in sede di Conferenza dei Servizi per la realizzazione di uno scarico delle acque bianche e nere nel Fosso del Corneo, nell'ambito del progetto relativo alla costruzione di un fabbricato ad uso artigianale nella frazione di San Pietro Vara in località Campo Sottano in Comune di Varese Ligure. Ditta: Marchetti Remo.**

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

- 1) il rilascio alla ditta: Marchetti Remo, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, dell'autorizzazione ai fini idraulici e demaniali per la realizzazione di uno scarico delle acque bianche e nere nel Fosso del Corneo, nell'ambito del progetto relativo alla costruzione di un fabbricato ad uso artigianale nella frazione di San Pietro Vara in località Campo Sottano in Comune di Varese Ligure;

omissis

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Giotto Mancini

**DETERMINAZIONE DEL  
DIRIGENTE - SERVIZIO OPERE  
IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E  
LINEE ELETTRICHE DELLA  
PROVINCIA DELLA SPEZIA**

26.11.2004

N. 686

**Pratica n. 4867 Corso d'acqua: Torrente Chicciola. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali in sede di Conferenza dei Servizi per l'esecuzione di un attraversamento del Torrente Chicciola con tubazione fognaria, per la realizzazione di uno scarico di emergenza della vasca di accumulo a servizio della stazione di sollevamen-**



**to in sponda destra del corso d'acqua e per la risagomatura della sezione di deflusso in corrispondenza del ponte ivi esistente, nell'ambito del progetto relativo al completamento rete fognaria e realizzazione impianto per recupero acque ad uso fertirriguo in località Capoluogo nel Comune di Brugnato. Ditta: Comunità Montana Media e Bassa Val di Vara.**

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

- 1) il rilascio alla ditta: Comunità Montana Media e Bassa Val di Vara, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, dell'autorizzazione ai fini idraulici e demaniali per l'esecuzione di un attraversamento del Torrente Chicciola con tubazione fognaria, per la realizzazione di uno scarico di emergenza della vasca di accumulo a servizio della stazione di sollevamento in sponda destra del corso d'acqua e per la risagomatura della sezione di deflusso in corrispondenza del ponte ivi esistente, nell'ambito del progetto relativo al completamento rete fognaria e realizzazione impianto per recupero acque ad uso fertirriguo in località Capoluogo nel Comune di Brugnato, in conformità dei disegni depositati in sede di Conferenza dei Servizi e successivamente integrati;

omissis

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Giotto Mancini

---

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE - SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA**

26.01.2005

N. 30

**Nulla osta n. 11041. Corso d'acqua: Torrente Deiva. Domanda della Ditta: Panico Sandra. Relativa all'autorizzazione**

**alla pulizia da rovi e arbusti presenti sui terreni censiti al Fg. 12 del Comune di Deiva Marina e più precisamente i mappali 213 e 137 (porzioni) e porzione di terreno non censito in prossimità del Torrente Deiva in Comune di: Deiva Marina (SP), località: Ghiara.**

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

Il rilascio alla ditta: Panico Sandra, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, del nulla osta ai soli fini idraulici alla pulizia da rovi e arbusti presenti sui terreni censiti al Fg. 12 del Comune di Deiva Marina e più precisamente i mappali 213 e 137 (porzioni) e porzione di terreno non censito in prossimità del Torrente Deiva in Comune di Deiva Marina, in conformità dei disegni vistati da questo Servizio.

omissis

IL DIRIGENTE:

Dott. Ing. Giotto Mancini

---

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE - SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA**

27.01.2005

N. 33

**Pratica n. 4991 Corso d'acqua: Canale di Groppo. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali per l'attraversamento del Canale Groppo con elettrodotto a bassa tensione (400 V) in Comune di Riomaggiore. Ditta: Enel S.p.A.**

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

- 1) il rilascio alla ditta: Enel S.p.A, Via Persio, n.

37 La Spezia fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, dell'autorizzazione ai fini idraulici e demaniali relativa all'attraversamento del Canale di Groppo con elettrodotto a bassa tensione (400 V) in Comune di Riomaggiore

omissis

IL DIRIGENTE  
Dott. Ing. Giotto Mancini

---

---